

Tra medici e Farmindustria, l'etica del panino

di Antonio Panti

Il numero 4 del 1991 del prestigioso J.A.M.A. riportava il parere del "Council on Ethical and Judicial Affairs of the American Medical Association" sulla questione dei regali offerti ai medici dall'industria farmaceutica.

L'illustre consesso, dopo aver raccomandato ai medici di non accettare denaro e doni in relazione a possibili prescrizioni, si inoltra in una casistica, per la verità un po' gesuitica, sui doni accettabili. E qui noi, vecchi europei, torniamo subito con la memoria, quasi in un freudiano déjà vue, alla trattativa morale del '600, per esempio a quel mirabile libriccino del Tommaso Accetto sulla "Onesta Dissimulazione".

Nell'accettare doni, dice il Comitato Etico degli Ordini dei Medici Americano, il medico deve far attenzione che il regalo sia in qualche modo utile ai pazienti e sia di scarso valore venale. Si possono accettare "penne, agende, libri di testo, pranzi modesti o altri doni se servono per una genuina funzione educativa" (sic!). Anche in caso di partecipazione a congressi si dovrebbe accettare soltanto il rimborso della tassa di iscrizione attraverso lo sponsor del congresso. Tuttavia possono essere accettati, anche in questi casi, "modest meals" e la partecipazione a "social events", che siano parte della conferenza o del meeting. I consulenti o i conferenzieri, a differenza del povero medico generale possono ricevere anche un rimborso in denaro, oltre al pagamento delle spese vive, purché sempre nei limiti del "reasonable".

In caso di comarketing è sicuro che, sembra dire il Comitato, se una ditta offre un pranzo sontuoso dall'antipasto al digestivo attraverso squisite pietanze e vini prelibati, e la ditta concorrente, attenendosi all'etica del cappuccino, offre un panino e una birra, allora la memoria, istinto tra gli istinti, favorirà la prescrizione del farmaco venduto dalla prima.

Ma è questo il problema e questo il rimedio?

L'ottica del potere è disarmante e si annida ovunque, anche nei comitati di etica. Perché consentire agli specialisti quelle prebende che si negano ai medici generali?

Per quanto abbia scrutato nelle mie scarse competenze etiche non ho trovato un motivo se non quello, basso e volgare ma concreto, che gli specialisti inducono la prescrizione, si dice, trenta volte di più che i medici generali. Così un solo pranzo consente di risparmiare, perché procura il risultato di trenta panini! Tutto ciò evoca una considerazione e quindi una proposta. Nell'Encyclopedia of Bioethics, H. Coulter nota come la coincidenza dei fini tra l'industria chimica e la medicina si sia incrinata dopo gli anni sessanta, tanto che l'aggressività del marketing fa pensare che vi sia oggi una distorsione del fine della medicina,

Foto Dr. Panti

operata dall'industria. E' un problema reale, che si innesta nella più vasta problematica della necessaria ma irrisolta convivenza, nella società moderna, dell'etica, della scienza e dell'imprenditorialità. Un dilemma troppo grande per essere affrontato in quest'ambito. Tuttavia una modesta proposta per avviare una maggiore comprensione del fenomeno potrebbe consistere nella adozione, in questo settore, della tanto invocata "trasparenza". Perché i medici e i politici non si danno, mediante opportune regole deontologiche, un codice di comportamento in base al quale dichiarare pubblicamente i finanziamenti, i rimborsi, le regalie, i pranzi, la partecipazione a congressi, le agevolazioni elettorali, insomma ogni rapporto, lecito e perciò ostensibile, con l'industria chimica? Una vera e propria operazione di "glasnost". Tuttavia, siccome nessuno vuole fare la fine di Gorbaciov, ritiro subito la proposta!

Dr. Antonio Panti
Vice Segr. Naz. FIMMG

NUOVO DECRETO MINISTERIALE

Il Ministro della Sanità, con proprio Decreto del 3.7.92 pubblicato sulla G.U. n. 166 del 16 luglio, ha dettato nuove norme sulla distribuzione di campioni gratuiti di specialità medicinali.

Il nuovo intervento ministeriale si è reso necessario per adeguare la disciplina italiana vigente in materia a quella recentemente approvata dal Consiglio delle Comunità europee, anche con riferimento al divieto di fornitura di campioni di specialità medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti, che trovano peraltro la loro disciplina nel T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9.10.90, n° 309.

Cosa dice di nuovo questa normativa, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 Novembre 1992?

1. Per le specialità medicinali in commercio da 0 a 18 mesi potranno essere consegnati al medico, per ogni visita, non più di 2 campioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica e per un totale complessivo annuo di massimo 10 campioni per ogni dosaggio o forma. (Secondo la normativa in vigore a tutto il 31 ottobre 1992 i campioni di specialità medicinali con anzianità di immissione in commercio inferiore a 2 anni possono essere consegnati senza alcuna limitazione quantitativa, sia per singola visita sia per totale annuo).

2. Per le specialità medicinali in commercio da oltre 18 mesi potranno essere consegnati al medico, per ogni visita, non più di 3 campioni, scelti nell'ambito del listino aziendale e per un totale complessivo annuo di massimo 15 campioni. (Secondo la normativa in vigore a tutto il 31 ottobre 1992, anche nel caso di specialità medicinali con anzianità di immissione in commercio superiore a 2 anni, non esiste alcuna limitazione quantitativa nella consegna dei

(segue a pag. 11)

la bussola

Direttiva CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. Gli Informatori Scientifici del Farmaco sono, evidentemente, chiamati in causa: ne parliamo a pagina 4.

Dal 1.11.92 entrerà in vigore una **nuova normativa** sulla distribuzione dei campioni gratuiti delle specialità medicinali, come da decreto ministeriale del 3 luglio u.s., che riproduciamo a pagina 7.

La Commissione appositamente nominata in occasione del Consiglio Nazionale 1991 ha varato una **proposta di modifica del nostro Statuto**. Ne riproduciamo il testo integrale a pagina 13 affinché i lettori possano esaminarlo attentamente ed, eventualmente, fornire suggerimenti ed indicazioni ai loro Delegati che, rappresentandoli, potranno portare le loro istanze in sede di Congresso.

Lettere al Direttore

Pellicola
penna
(in tipografia)

Egregio Direttore,
con riferimento alle considerazioni svolte dal Dr. Gasparrini nell'ultimo numero di *Algoritmi*, voglio precisare che nel settore farmaceutico la nostra società svolge esclusivamente attività di studi e ricerche di mercato.

Desidero sia chiaro che, per quanto ci riguarda, noi non facciamo alcuna confusione fra attività di ricerca di mercato, che ci compete e che svolgiamo da anni ed altre attività che il dr. Gasparrini definisce "informazione scientifica" e che giustamente competono alla categoria che egli rappresenta.

In particolare il fatto esposto nella lettera del dr. Gasparrini (Macerata, 16 aprile 1992) si riferisce appunto alla fase di field work di una ricerca di mercato nazionale, realizzata mediante l'esecuzione di focus group cioè gruppi di discussione non direttivi, con medici di base.

Questa tecnica di rilevamento di opinioni e di atteggiamenti è naturalmente di largo impiego sia in Italia che all'estero (non solo nel campo delle ricerche di mercato, ma anche negli studi sociali) ed in nessun caso le si possono attribuire finalità di "presentazione" o di "informazione scientifica sui farmaci".

A questo proposito non desideriamo entrare nel merito di problemi riguardanti il ruolo e la figura degli ISF, su cui si diffonde a lungo nella sua lettera il Segretario della Sezione di Macerata; ci limitiamo ad osservare che né la ricerca di mercato nel settore farmaceutico, né tanto meno l'attività dell'UBM possono in alcun modo essere messi in "quella borsa così piena di delusioni" cui fa cenno il dr. Gasparrini.

Ci sia però consentito dire, per quello che ci riguarda, che giudichiamo la ricerca di mercato nel settore farmaceutico un'attività importante, in grado di produrre conoscenze specifiche e di fornire un servizio di reale utilità.

Ora, poiché la lettera si conclude con la manifestazione di propositi di "sabotaggio" nei confronti della nostra attività professionale, desideriamo affermare con molta serenità e chiarezza che, dando per scontata la buona fede del dr. Gasparrini, sarebbe assai spiacevole che si verificassero altri equivoci del genere.

In particolare, dopo questo chiarimento, che chiediamo alla rivista di pubblicare, ci auguriamo che la conoscenza delle reciproche competenze e professionalità fra ISF e ricercatori di mercato risulti più completa.

Naturalmente se altre infondate affermazioni sul conto della nostra Società dovessero essere ripetute, ciascuno dovrà assumersene fino in fondo le proprie responsabilità.

Dr. Maurizio Vecchioni
Consigliere Delegato
UBM Italia Consulting s.r.l.

Milano, 16 luglio 1992

Noi abbiamo sempre creduto che il farmaco, per sua natura, debba essere "trattato" in maniera molto diversa dai generi di largo consumo. Se infatti per questi è lecito creare delle aspettative atte a indirizzarne e allargarne il consumo, non altrettanto scontato ci pare trasferire gli stessi criteri nel mondo del farmaco in cui la scelta deve essere guidata solo e soltanto dalle oggettive necessità specifiche di quel malato.

In questo contesto gli stessi convincimenti, evidentemente, sono condivisi non solo dal collega Gasparrini ma anche da quei medici di Macerata che hanno protestato presso la nostra Sezione.

D'altronde, al di là di ogni opinione diversa, converrà con noi, gentile Dott. Vecchioni, che di fronte al medico tutti preferiamo essere trattati da malati piuttosto che da consumatori.

Spett.le redazione di *Algoritmi*,

mi riferisco alla lettera di Colligiani pubblicata sul numero di maggio-giugno, con cui sono sostanzialmente d'accordo.

Capisco che è una lettera provocatoria, soprattutto quando propone una razionalizzazione del nostro lavoro riconducendoci tutti al livello di "rappresentanti". E' quanto, in effetti, le aziende vogliono che noi facciamo, ora, e senza mezzi termini.

Anzi, il dover fare il rappresentante fino in fondo, migliorerebbe la situazione dal punto di vista informativo, perché tante persone che oggi fanno marchette al coperto, domani dovrebbero venire allo scoperto, perché se non si vende non si mangia; ed allora sentirebbero la necessità di aggiornarsi e di studiare. Con un netto vantaggio della circolazione delle idee nel nostro Paese, perché è una legge di natura che, se qualcuno ha delle idee, prima o poi le esterna. Ma, ritornando al discorso iniziale, cioè al famigerato comarketing, a mio avviso causa determinante della crisi dell'industria farmaceutica italiana, non vedo perché questa modalità di commercializzazione debba necessariamente inficiare l'attività professionale degli informatori.

La circolazione delle idee, a mio avviso prima ed unica forma di civilizzazione dei popoli, può avvenire anche se più persone parlano della stessa cosa. Mi spiego meglio: gli ace-inibitori sono tanti, ma attraverso informazioni complete è possibile trasmettere una notevole mole di informazioni di carattere generale, e non solo riferite all'ipertensione.

L'alternativa per un informatore è quindi impegnare l'operatore sanitario (non solo il medico) su una problematica complessa come quella dell'ipertensione, che ha aspetti psicologici, sociali, economici, psicosomatici, endocrinologici, di prevenzione, di grandi politiche economiche e di

programmazione... e via discorrendo, oppure cavarsela con la faticosa frase: le ricordo il nostro ace-inibitore.

E' quindi soltanto una questione di formazione, di mentalità e quindi di cultura.

Di mentalità a livello nazionale che va cambiata.

Una mentalità che considera ancora il titolo di studio come mezzo per trovare un lavoro, mentre le conoscenze e la corretta applicazione delle medesime è condizione essenziale per la sopravvivenza di qualsiasi società civile!!

La lotta per la professionalità nel nostro Paese ha queste origini e questo scopo.

Ricordo sempre la frase del compianto Ministro Mariotti, rivolta al ruolo degli informatori: "Dovrebbero essere degli scienziati e vanno distribuendo coriandoli".

Peccato che poi, al dunque, questi Ministri esternino una scoraggiante impotenza quando si tratta di regolamentare seriamente il servizio!! Come se fosse competenza altrui. (A proposito di Ministero: sappiamo che questo importante Dicastero dovrebbe traslocare in un palazzo erigendo a cura della società Basileus, che si dice del costruttore Caltagirone; palazzo progettato in una zona vincolata da un punto di vista ambientale, del quale l'affitto dovrebbe costare 42 miliardi all'anno per 9 anni).

Torniamo alla professionalità.

E' stato recentemente pubblicato il tariffario delle prestazioni professionali dei medici. In questo tariffario sono previste, per i medici, delle prestazioni che inequivocabilmente spettano a chimici, ingegneri ed altre professioni! Questo è un esempio non solo di appropriazione indebita di spazi lavorativi, ma soprattutto della carenza del concetto di professionalità e di competenza nel tessuto sociale italiano.

Siamo ancora ad un tipo di società arcaica nella quale la persona "autorevole" (che esercita una qualche autorità nell'ambiente circostante): brigadiere, parroco, avvocato, farmacista e medico, poiché sanno leggere e scrivere, sono legittimati ad avere competenza su tutto.

Come ho più volte sostenuto, la lotta per la regolamentazione della informazione scientifica è una battaglia essenziale non solo e non tanto per far consumare bene le medicine, ma soprattutto per far uscire il nostro Paese, attraverso l'acquisizione della cultura della competenza (che non è binomio di efficienza!), dalla società arcaica.

Oggi si parla di umanizzazione. Ma l'umanizzazione della scienza passa prima di tutto attraverso la conoscenza della "scienza". Altrimenti siamo ancora e sempre allo sfruttamento dell'"approssimativo". Utile ai magliari di tutte le razze.

Quindi c'è ancora tanto da fare prima di buttare la spugna, caro Marco Colligiani!

Roma, 31.7.92

Giorgio Vitali

Niente da eccepire in merito alle estrose ed acute considerazioni sociologiche di Giorgio Vitali sulla professionalità e sulle competenze che, nel nostro Paese sono tuttora riferibili ed assimilabili ad una tipologia sociale strutturalmente arcaica.

Ma lo riteniamo troppo smaliziato perché egli creda veramente che "fare il rappresentante fino in fondo, migliorerebbe la situazione dal punto di vista informativo, perché tante persone che oggi fanno marchette al coperto, domani dovrebbero venire allo scoperto, perché se non si vende non si mangia; ed allora sentirebbero la necessità di aggiornarsi e di studiare". La situazione evocata nella lettera di Colligiani è palesemente provocatoria e Vitali ne è consapevole, ma, paradossalmente, tenta di attribuire al termine "rappresentante" una valenza semantica più vicina al concetto di "informazione". Infatti se non si distinguono gli strumenti ed i mezzi di cui possono avvalersi il "rappresentante" e l'"informatore scientifico" le informazioni da essi espresse possono ritenersi sovrapponibili.

Certo, caro Vitali, si può anche studiare e aggiornarsi per vendere di più, per creare nuovi bisogni, forse nuovi ammalati; ci possiamo "arricchire culturalmente" con la circolazione di nuove idee che vengono prontamente "esternate". Ma ciò che qualifica il livello di civilizzazione non è la quantità delle idee espresse e la loro supersonica velocità di propagazione, che peraltro caratterizza la società attuale, ma è la qualità delle idee stesse, che concorre a determinare il grado di civiltà e di arricchimento culturale di una società. Comportamenti sociali, oggi divenuti endemici, quali la violenza, l'intolleranza, la volgarità non sono forse frutto di cattive idee prontamente divulgate e, purtroppo ben assimilate? Quindi, per tornare al nostro discorso, anche cattive idee possono legittimamente assecondare il fine che si vuole raggiungere e, nel caso del "rappresentante" l'obiettivo è fin troppo palese. Dunque non vediamo come "il dover fare il rappresentante fino in fondo, migliorerebbe la situazione dal punto di vista informativo". Sicuramente migliorerebbe il nostro rapporto con le aziende. Immaginiamo la tua obiezione: ma chi mi assicura che le "idee" di cui l'informazione scientifica può avvalersi siano qualitativamente migliori? Certamente anche l'informazione scientifica si propone un fine interessato, ma sono gli strumenti, i mezzi o se vuoi proprio le idee senza aggettivazioni, che, nella fattispecie, devono necessariamente rispondere ad un qualche criterio di attendibilità e di obiettività scientifica.

Oltretutto, anche se non possiamo ne-

gare alle aziende la finalità di perseguire profitti attraverso l'informazione scientifica, non possiamo nemmeno disconoscere che l'"iter commerciale" del farmaco non solo è continuamente sottoposto a vincoli di vigilanza e di controllo da parte del Ministero della Sanità ma anche l'obiettivo del conseguimento del profitto non potrà mai essere disgiunto da quello primario che resta la tutela della salute dei cittadini.

In conclusione ci sembra che il termine rappresentante nella sua accezione, non risponda ai requisiti richiesti dalla funzione e dal ruolo dell'informatore scientifico del farmaco.

Concordiamo con Vitali sulla demonizzazione del comarketing, che però a nostro avviso è effetto e non causa della crisi dell'industria farmaceutica italiana mentre sicuramente è causa della crisi del servizio di informazione scientifica. E il rimedio proposto ci sembra quanto meno utopistico: come è possi-

bile immaginare un informatore, stipendiato dalle aziende, impegnato a sensibilizzare l'operatore sanitario - in tema di ipertensione - sugli aspetti di "prevenzione, di grandi politiche economiche e di programmazione"?

Sono in pensione e pertanto sento il dovere di rinunciare alla copia di Algoritmi, che per tanti anni è stata l'unica fonte di aggiornamento sull'attività dell'Associazione.

Voglio congratularmi per i risultati raggiunti e augurarVi di terminare felicemente quanto di buono avete in cantiere.

Cordialmente

Corrado Conti (Roma)

Lettere come questa ripagano tutta la redazione dell'impegno profuso. Ringraziamo il collega e, in via eccezionale, continueremo ad inviargli il giornale affinché possa seguirci ancora.

Questionari proposti da Algoritmi (Dicembre 1991)

I risultati

I due questionari pubblicati su Algoritmi n.6 Dicembre 91 sono stati compilati e rispediti da un numero di colleghi statisticamente significativo anche se inferiore a quanto ci aspettassimo. Qui cerchiamo di leggere i numeri emersi dalle risposte ricevute. Cominciamo dal questionario relativo al giornale.

Algoritmi è letto dal 95% dei colleghi che lo ricevono, con attenzione dal 53%, solo parzialmente dal 39% ed è appena sfogliato dal 3%.

Oltre la metà dei lettori lo conserva.

Quasi tutti (95%) lo considerano utile e due su tre lo trovano esauriente.

Per migliorarlo, più che di ampliare le rubriche esistenti si suggerisce di crearne di nuove.

Decisamente interessante è considerato l'inserito col Bollettino ministeriale; tra i problemi associativi e quelli sindacali la preferenza va ai primi.

Quanto al formato, emerge un leggero scarto a favore di quello a rivista rispetto all'attuale.

Esaminiamo ora le risposte al questionario sindacale:

Alla domanda "Chi ti rappresenta in azienda?" il C.d.F. è in testa alle risposte (43%), seguito dai rappresentanti ISF (36%) e, a pari merito, dal Sindacato e dall'Ispettore (!). Il 20% non ha nessuno che lo rappresenta. Comunque il C.d.F. è giudicato utile dal 73% dei colleghi che però si dichiarano, in maggioranza, non disposti ad entrarci, aggiungendo poi di non partecipare attivamente alla vita sindacale. Gli iscritti ad un sindacato sono il 37%. Non sono pochi coloro che hanno mostrato interesse per la costituzione di un eventuale sindacato autonomo (7%).

In sintesi, il quadro risultante non sarebbe poi così scoraggiante come talvolta si è tentati di ritenere. Algoritmi è visto come un giornale di buon livello e di notevole utilità; il Sindacato come un necessario strumento di rappresentatività.

Non dobbiamo comunque trascurare che questi numeri emergono dalle risposte di quella parte di colleghi (per fortuna non trascurabile) che si sono presi la briga di riempire il modulo e di spedircelo, cioè di quelli presumibilmente più attenti alle problematiche di categoria. Che cosa ne pensino gli altri (sempre che pensino) a noi non è dato di sapere.

Stemma
europeo
(in tipografia)

Dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee N. L 113/13 del 30.4.92
DIRETTIVA 92/28/CEE DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 1992
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 84/450/CEE (4) ha ravvicinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di pubblicità ingannevole; che la presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle misure adottate ai sensi della direttiva 84/450/CEE;

considerando che tutti gli Stati membri hanno altresì adottato misure specifiche per la pubblicità dei prodotti farmaceutici; che tali misure presentano disparità che incidono sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno in quanto la pubblicità diffusa in uno Stato membro potrebbe avere effetti in altri Stati membri;

considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio della attività televisive (5) vieta la pubblicità televisiva dei medicinali disponibili soltanto dietro presentazione di ricetta medica nello Stato membro che è competente per l'emittente televisiva; che occorre generalizzare questo principio e applicarlo ad altri media;

considerando che la pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere venduti senza ricetta potrebbe, se eccessiva e sconsiderata, incidere negativamente sulla salute pubblica; che tale pubblicità, se autorizzata, deve pertanto soddisfare alcuni criteri essenziali che occorre definire;

considerando peraltro che deve essere vietata la distribuzione gratuita di campioni al pubblico a scopi promozionali;

considerando che la pubblicità dei medicinali presso le persone autorizzate

(1) GU n. C 163 del 4.7.1990, pag. 10 e GU n. C 207 del 8.8.1991, pag. 25.
(2) GU n. C 183 del 15.7.1991, pag. 227 e GU n. C 67 del 16.3.1992

(3) GU n. C 60 del 8.3.1991, pag. 40.

(4) GU n. L 250 del 19.9.1984, pag. 17.

(5) GU n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23 a prescrivere o a fornirli contribuisce all'informazione di dette persone; che occorre tuttavia assoggettarla a condizioni severe ed a controllo effettivo ispirandosi in particolare ai lavori realizzati dal Consiglio d'Europa;

pa;

considerando che gli informatori scientifici svolgono un ruolo importante nella promozione dei medicinali; che è pertanto opportuno imporre loro alcuni obblighi, in particolare l'obbligo di consegnare alla persona visitata il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

considerando che le persone autorizzate a prescrivere medicinali devono poter svolgere tale compito con assoluta obiettività, senza essere influenzate da incentivi finanziari diretti o indiretti;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di offrire campioni gratuiti di medicinali, nel rispetto di determinate condizioni restrittive, alle persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali affinché esse possano familiarizzarsi con le novità farmaceutiche ed acquisire esperienza circa il loro impiego;

considerando che è necessario che le persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali dispongano di fonti di informazioni imparziali e obiettive sui medicinali disponibili sul mercato; che spetta, tuttavia, agli Stati membri prendere le misure opportune a tal fine, in funzione della loro situazione particolare;

considerando che la pubblicità farmaceutica deve essere sottoposta ad un controllo adeguato ed efficace; che, in proposito, è opportuno ispirarsi ai meccanismi di controllo introdotti dalla direttiva 84/450/CEE;

considerando che è opportuno che tutte le imprese produttrici o importatrici di medicinali istituiscano un sistema atto ad assicurare che le informazioni comunicate su un dato medicinale siano conformi alle condizioni di impiego approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni, campo di applicazione e principi generali

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la pubblicità nella Comunità dei medicinali per uso umano ai quali si applicano i capitoli da II a V della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali (1)

2. Ai fini della presente direttiva:

- le definizioni "denominazione del medicinale" e "denominazione comune" sono quelle che figurano nell'articolo 1 della direttiva 92/27/CEE (2);

- il "riassunto delle caratteristiche del prodotto" è il riassunto approvato dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione di immissione sul mercato, conformemente all'articolo 4 ter della direttiva 65/65/CEE.

3. Ai fini della presente direttiva si intende per "pubblicità dei medicinali" qualsiasi azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare:

- la pubblicità dei medicinali presso il pubblico;

- la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescrivere o a fornirli;

- la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;

- la fornitura di campioni di medicinali;

- l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l'offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile;

- la sponsorizzazione di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;

- la sponsorizzazione dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste ultime in tale occasione.

4. Non formano oggetto della presente direttiva:

- l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali, soggetti alle disposizioni della direttiva 92/27/CEE;

- la corrispondenza corredata eventualmente da qualsiasi documento non pubblicitario, necessaria per rispondere ad una richiesta precisa di informazioni

(1) GU n. 22 del 9.2.1965, pag. 369/65; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/341/CEE (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11).

(2) Vedi pag. 8 della presente GU su un determinato medicinale;

- le informazioni concrete ed i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti secondari, nell'ambito della farmaco vigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purchè non vi figurino informazioni sul medicinale;

- le informazioni relative alla salute umana e alle malattie umane, purchè non con-

tengano alcun riferimento, neppure indiretto, ad un medicinale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non sia stata rilasciata un'autorizzazione di immissione sul mercato, conforme, al diritto comunitario.

2. Tutti gli elementi di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto della caratteristiche del prodotto.

3. La pubblicità di un medicinale:

- deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà,

- non può essere ingannevole.

CAPITOLO II

La pubblicità presso il pubblico

Articolo 3

1. Gli Stati membri vietano la pubblicità presso il pubblico di medicinali:

- che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, conformemente alla direttiva 92/26/CEE del Consiglio (3);

- che contengono psicotropi o stupefacenti ai sensi delle convenzioni internazionali;

- che non possono formare oggetto di pubblicità presso il pubblico conformemente al paragrafo 2.

2. Possono formare oggetto di pubblicità presso il pubblico i medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista.

Gli Stati membri vietano la menzione, nella pubblicità presso il pubblico, di indicazioni terapeutiche quali:

- tubercolosi,

- malattie sessualmente trasmissibili,

- altre malattie infettive gravi,

- cancro ed altri tumori,

.....
(3) Vedi pag. 5 della presente GU.
.....

- insonnia cronica,

- diabete ed altre malattie del metabolismo.

3. Gli Stati membri possono inoltre vietare sul proprio territorio la pubblicità presso il pubblico dei medicinali rimborsabili.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non è applicabile alle campagne di vaccinazione

fatte dall'industria e approvate dalle autorità competenti degli Stati membri.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 è applicabile fatti salvi gli articoli 2, 3 e 14 della direttiva 89/552/CEE.

6. Gli Stati membri vietano la distribuzione diretta al pubblico di medicinali da parte dell'industria a fini promozionali; essi possono tuttavia autorizzare una siffatta distribuzione in casi eccezionali per altri scopi.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 3, la pubblicità di un medicinale presso il pubblico:

a) è concepita in modo che la natura pubblicitaria del messaggio sia evidente e il prodotto sia chiaramente identificato come medicinale;

b) comprende almeno:

- la denominazione del medicinale, nonché la denominazione comune qualora il medicinale contenga un unico principio attivo;

- le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale;

- un invito esplicito e leggibile a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglietto illustrativo o sull'imballaggio esterno, a seconda dei casi.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico possa contenere soltanto la denominazione del medicinale, qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.

Articolo 5

La pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento che:

a) faccia apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico offerendo, in particolare, una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;

b) suggerisca che l'efficacia del medicinale è garantita senza effetti secondari, superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale;

c) suggerisca che il medicinale può migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;

d) suggerisca che la mancanza del medicinale può avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

e) si rivolga esclusivamente o prevalentemente ai bambini;

f) si riferisca ad una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari, o di persone che pur non essendo scienziati né operatori

sanitari possano, a motivo della loro notorietà, incitare al consumo di medicinali;

g) assimili il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;

h) suggerisca che la sicurezza o l'efficacia del medicinale è dovuta al fatto che si tratta di una sostanza "naturale";

i) possa indurre, attraverso una descrizione o una raffigurazione dettagliata dell'anamnesi, ad una falsa autodiagnosi;

j) si riferisca in modo abusivo, spaventoso o ingannevole a certificati di guarigione;

k) utilizzi in modo abusivo, spaventoso o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una delle sue parti;

l) indichi che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione di immissione sul mercato.

CAPITOLO III

La pubblicità presso gli operatori sanitari

Articolo 6

1. La pubblicità di un medicinale presso le persone autorizzate a prescriberlo o a fornirlo deve comprendere:

- le informazioni essenziali compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

- la classificazione del medicinale in materia di fornitura.

Gli Stati membri possono inoltre esigere che detta pubblicità contenga il prezzo di vendita o la tariffa indicativa delle varie presentazioni e le condizioni di rimborso da parte degli organismi di previdenza sociale.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che la pubblicità di un medicinale presso le persone autorizzate a prescriberlo o a fornirlo possa contenere soltanto la denominazione del medicinale, qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.

Articolo 7

1. Qualsiasi documentazione sul medicinale, comunicata nel quadro della promozione del medesimo presso persone autorizzate a prescriberlo o a fornirlo, deve contenere almeno le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1 e precisare la data in cui essa è stata stabilita o riveduta da ultimo.

2. Tutte le informazioni contenute nella documentazione di cui al paragrafo 1 devono essere esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete per permettere al destinatario di formarsi un'opinione personale del valore terapeutico del medicinale.

3. Le citazioni, tabelle ed altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche, utilizzate nella documentazione di cui al paragrafo 1 devono essere riprodotte fedelmente con l'indicazione esatta della fonte.

(segue a pag. 6)

dalla pagina 5

Direttiva CEE concernente la pubblicità dei medicinali

Articolo 8

1. Gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono ed essere in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete possibile sui medicinali presentati.

2. Ad ogni visita, gli informatori scientifici devono consegnare alla persona visitata o tenere a sua disposizione, per ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completato, se la legislazione dello Stato membro lo consente, dalle informazioni sul prezzo e sulle condizioni di rimborso di cui all'art. 6, paragrafo 1.

3. Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all'art. 13, paragrafo 1 tutte le informazioni relative all'uso dei medicinali da essi pubblicizzati, in particolare circa gli eventuali effetti secondari loro comunicati dalle persone visitate.

Articolo 9

1. Nel quadro della promozione dei medicinali presso persone autorizzate a prescrivere o a fornirli, è vietato concedere, offrire o promettere a tali persone premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo di valore trascurabile o rientrino nella prassi corrente in campo medico o farmaceutico.

2. L'ospitalità offerta in occasione di riunioni di promozione delle vendite deve sempre essere di livello ragionevole e secondaria rispetto allo scopo principale della riunione; essa non deve essere estesa a persone diverse dagli operatori sanitari.

3. Le persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del paragrafo 1 o contrario a quanto disposto al paragrafo 2.

4. Il presente articolo non pregiudica le misure o le pratiche commerciali esistenti negli Stati membri in materia di prezzi, utili e sconti.

Articolo 10

Le disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1 non ostano all'ospitalità offerta, direttamente o indirettamente, in occasione di riunioni di carattere esclusivamente professionale e scientifico; questa ospitalità deve sempre essere di livello ragionevole e secondaria rispetto allo scopo scientifico principale della riunione; essa non deve essere estesa a persone non facenti parte degli operatori sanitari.

Articolo 11

1. Possono essere consegnati a titolo eccezionale campioni gratuiti solo alle persone autorizzate a prescrivere e secondo le condizioni seguenti:

a) un numero limitato di campioni per ogni medicinale, per anno e per persona che lo prescrive;

b) ogni fornitura di campioni deve rispondere ad una richiesta scritta, datata e firmata da parte del destinatario;

c) coloro che forniscono campioni devono disporre di un adeguato sistema di controllo e di responsabilità;

d) ogni campione deve essere identico alla confezione più piccola messa in commercio;

e) ogni campione deve riportare la dicitura "campione medicinale vietata la vendita" o qualsiasi altra indicazione equivalente;

f) ogni campione deve essere accompagnato da una copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

g) non può essere fornito alcun campione di medicinale contenente psicotropi o stupefacenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

2. Inoltre gli Stati membri possono limitare ulteriormente la distribuzione di campioni di taluni medicinali.

CAPITOLO IV

Il controllo della pubblicità

Articolo 12

1. Gli Stati membri assicurano mezzi adeguati ed efficaci per il controllo della pubblicità sui medicinali. Tali mezzi, che possono fondarsi su un sistema di controllo preliminare, devono comprendere comunque disposizioni giuridiche che stabiliscano che le persone o organizzazioni che, in forza del diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a vietare una pubblicità incompatibile con la presente direttiva possono adire le vie legali contro questa pubblicità oppure denunciarla ad un organo amministrativo competente a pronunciarsi sull'esposto oppure a promuovere le opportune azioni giudiziarie.

2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale;

- di ordinare la cessazione di una pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ordinare la cessazione di tale pubblicità;

oppure

- qualora la pubblicità ingannevole non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità, anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore pubblicitario.

Gli Stati membri prevedono inoltre che le misure di cui al primo comma possano essere prese nell'ambito di un procedimento di urgenza

- con effetto provvisorio, oppure

- con effetto definitivo,

fermo restando che spetta ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole la cui cessazione sia stata ordinata da una decisione definitiva:

- di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna.

- di far pubblicare inoltre un comunicato rettificato.

3. Nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri vigilano affinché ogni decisione presa in virtù del paragrafo 2 sia motivata in maniera precisa e notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e del termine entro cui il ricorso stesso può essere presentato.

4. Il presente art. non esclude il controllo volontario della pubblicità sui medicinali da parte di organismi di autodisciplina e il ricorso ad essi qualora, oltre ai procedimenti giurisdizionali o amministrativi di cui al paragrafo 1, esistano procedimenti anche dinanzi a tali organismi.

Articolo 13

1. Il titolare dell'autorizzazione di immissione sul mercato istituisce presso la propria impresa un servizio scientifico incaricato dell'informazione in merito ai medicinali che immette sul mercato.

2. Il responsabile dell'immissione sul mercato:

- tiene a disposizione delle autorità o degli organismi di controllo della pubblicità farmaceutica o trasmette loro un esemplare di ogni pubblicità diffusa dalla sua impresa, corredato di una scheda su cui figurano i destinatari, le modalità di diffusione e la data della prima diffusione;

- si assicura che la pubblicità farmaceutica della sua impresa sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva;

- verifica che gli informatori scientifici alle dipendenze della sua impresa siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dall'art. 8, paragrafi 2 e 3;

- fornisce alle autorità e agli organismi preposti al controllo della pubblicità farmaceutica l'informazione e l'assistenza da essi richiesta nell'esercizio delle loro competenze;

- cura che le decisioni prese dalle autorità o dagli organismi preposti al controllo della pubblicità farmaceutica siano rispettate immediatamente e integralmente.

Articolo 14

Gli Stati membri prendono le opportune misure per garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e determinano in particolare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposi-

zioni adottate in esecuzione della medesima.

Articolo 15

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio:

Il Presidente
Vitor MARTINS

Informiamo inoltre i lettori interessati che sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30.4.92, le seguenti direttive CEE del Consiglio:

- Direttiva 92/25 del 31 marzo 1992 "riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano"

- Direttiva 92/26 del 31 marzo 1992 "concernente la classificazione in materia dei medicinali per uso umano"

- Direttiva 92/27 del 31 marzo 1992 "concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano."

Ministero della Sanità - Decreto 3 Luglio 1992

Modificazioni al decreto ministeriale 23 giugno 1981 recante disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 180 del 2 luglio 1981, modificato ed integrato dai decreti 23 novembre 1982, 26 febbraio 1985 e 4 dicembre 1990, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n° 333 del 3 dicembre 1982, n° 61 del 12 marzo 1985 e n° 297 del 21 dicembre 1990, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, quarto e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n° 833, sono state dettate norme di disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci:

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto ministeriale 23 giugno 1981 che disciplina le modalità di distribuzione di campioni gratuiti di specialità medicinali;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n° 92/28/CEE, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n° L 113 del 30 aprile 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

Rilevato che le disposizioni dell'art. 11 della predetta direttiva, riguardanti i campioni di medicinali, risultano più restrittive di quelle contenute nel richiamato decreto ministeriale;

Ritenuto opportuno modificare le condizioni per la distribuzione dei campioni gratuiti di medicinali, in attesa di una globale revisione della disciplina dell'informazione scientifica sui medicinali, in attuazione della direttiva comunitaria:

Decreta

L'art. 7 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 180 del 2 luglio 1981, come modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 333 del 3 dicembre 1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I campioni gratuiti di una specialità medicinale per uso umano possono essere rimessi solo alle persone autorizzate a prescriberla.

2. Non possono essere consegnati campioni senza una richiesta scritta, datata e firmata da parte del destinatario.

3. Gli informatori farmaceutici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni nuovo dosaggio o nuova forma farmaceutica di una specialità medicinale, esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di dieci campioni annui per

ogni dosaggio o forma.

4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più di tre campioni per ogni visita entro il limite massimo di quindici campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale delle specialità medicinali in commercio da oltre diciotto mesi.

5. Ogni campione deve essere identico alla confezione più piccola messa in commercio. Il suo contenuto può essere inferiore in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio purché risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto a quello della confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.

6. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnata la scheda tecnica di cui al precedente art. 4.

7. Sull'etichetta esterna, su quella interna - tranne che nel caso di evidenti difficoltà tecniche - e se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato per la dispensazione del farmaco in regime di SSN, deve essere riportata in modo indelebile "campione gratuito - vietata la vendita" o altra analoga espressione.

8. Non può essere fornito alcun campione di medicinali disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309.

9. Le imprese farmaceutiche sono tenute a conservare per tre anni documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni è avvenuta nel rispetto delle disposizioni dei precedenti commi.

10. Le disposizioni del presente articolo ad eccezione del comma 6, si applicano anche ai campioni gratuiti di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali: non si applicano, viceversa, ai campioni destinati alla sperimentazione clinica".

Art. 2

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° novembre 1992.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro De Lorenzo

Dalle Sezioni

BRINDISI

Il Presidente Giuseppe Albertini, ci invia un reportage sulla partecipazione degli iscritti alla propria Sezione ai XIII Giochi Mondiali della Medicina, svoltisi a Ostuni (Br) dal 21 al 28 giugno scorso.

Viene evidenziato che, per la prima volta, nella storia della manifestazione, questa ha visto la partecipazione degli Informatori Scientifici del Farmaco. Partecipazione cercata e voluta dalla Sezione provinciale i cui associati, con il loro entusiasmo, sono riusciti ad organizzare tre squadre: basket, pallavolo, calcetto. Di rilievo la performance individuale del collega Vincenzo Daniele nel torneo di tennis da tavolo che, fra l'altro, ha fruttato



NOSTRA FOTO

Il collega Daniele con il campione coreano

Il collega Daniele con il medico coreano

una medaglia d'argento. Il bravo Daniele infatti, come risulta dal reportage, si è arreso soltanto allo strapotere di un Primario medico di Seul, più volte campione della specialità in Corea ed in Giappone, che faceva viaggiare la pallina a velocità supersonica.

Il medagliere AIISF si è anche arricchito di due bronzi, conquistati nel calcetto e nella pallavolo.

L'anno prossimo i Giochi si svolgeranno in Normandia: chiunque fosse interessato a parteciparvi, fin d'ora, può contattare la Sezione di Brindisi che mantiene i rapporti con l'organizzazione internazionale.



NOSTRA FOTO

La squadra di calcetto

nostra foto
squadra basket BR

La squadra di basket

Hanno inoltre partecipato: per il Calcetto Sandro Giorgino, Teodoro Martinesi, Antonio Panunzio, Claudio Piscopiello, Roberto Romanelli, Roberto Bray, Vincenzo Daniele.

Per il Basket: Ruggiero Valzano, Bruno Bray, Giancarlo Romeo, Luciano Lacerenza, Franco Lacerenza.

Per la Pallavolo: Piero De Milito Andriani, Raimondo Fiorentino, Cosimo Moretto, Aldo Caporaso, Leonardo Orlandino.

A tutti coloro che, con la loro partecipazione, hanno sostenuto e fatto onore alla nostra Associazione, le congratulazioni di Algoritmi.

FERRARA

In seguito a segnalazioni sempre più frequenti da parte di medici che lamentano un'eccessiva pressione da parte della propaganda farmaceutica, il Consiglio dell'O.d.M. ha stabilito i seguenti criteri intesi a regolamentare i rapporti tra medici e ISF:

1) le visite degli IMS sono accettate nel numero massimo di 4, nell'anno solare;

2) il medico può accettare le visite degli IMS in misura non superiore a 4 o 5 al giorno. E' opportuno evitare le visite nelle giornate considerate di punta immediatamente dopo un periodo festivo;

3) non sono accettate visite contemporanee di due dipendenti della stessa azienda, a meno che non si tratti della presentazione del nuovo IMS di zona;

4) l'IMS curerà che la sua informazione risponda ai requisiti dell'essenzialità e della correttezza, evitando di insistere sui principi attivi di farmaci già presentati da altri IMS;

5) non sono accettate indagini statistiche telefoniche, ambulatoriali o a mezzo posta sugli orientamenti prescrittivi del medico che facciano riferimento a singoli marchi, mentre si sconsiglia vivamente l'uso di "gadget" come mezzo di pressione propagandistica.

FIRENZE

Il 2.7.92 presso l'O.d.M. il Dr. Carlo Manfredi, farmacologo che ha iniziato a collaborare con Algoritmi, ha tenuto una prima brillante conferenza sul tema "La Farmacovigilanza: obiettivi e metodologie". La seconda, che completerà l'argomento, verrà tenuta in autunno.

FORLI'

La Sezione ha organizzato, in data 13.6.92, un incontro di aggiornamento professionale sul tema "L'informazione scientifica del farmaco: attualità e prospettive nella nuova Europa". Relatori il Presidente nazionale Angelo de Rita ed il Vice Presidente nazionale Paolo Gottardi, che hanno ampiamente esaminato la situazione attuale del settore farmaceutico nonché lo stato della professione con particolare riguardo alla questione morale (Osservatorio deontologico, Codice deontologico Farindustria e AIISF), al riconoscimento giuridico, alle direttive CEE ed alla formazione professionale.

Durante l'incontro è stata affrontata esaurientemente anche la questione sindacale sulla scorta delle relazioni Bruni e Bicchieri (v.si Alg. 2/92) dibattendo anche i temi inerenti ai contratti di formazione lavoro e ai prepensionamenti.

FRIULI

Il 29.5 u.s. si è tenuto in Udine il meeting "Politica del Farmaco - La scelta regionale". Sorprendentemente, nel corso delle relazioni, è emerso che esiste un certo disavanzo economico a carico del mondo del farmaco; con minore sorpresa si è anche saputo che gran parte del male è riconducibile al gravitare attorno a questo mondo così immacolato, della losca categoria degli informatori scientifici. Impariamo infatti dalla relazione del dr. Paderni che *l'informazione scientifica, con il corollario dei convegni e delle manifestazioni cultural-turistico-ricreative sponsorizzate dalle industrie farmaceutiche, costituisce la variabile più ingovernabile di tutte e alla quale va fatta risalire una buona parte delle responsabilità della ingovernabilità della spesa farmaceutica.*

Così stando le cose si comprende come, nonostante l'acume e la bravura degli amministratori, qualcosa sfugga loro di mano tanto più che un altro aspetto della ingovernabilità del fenomeno da parte pubblica è costituito dalla dimostrata tendenza degli informatori scientifici a spostare la pressione commerciale sui farmaci a più alto costo, a prescindere da motivazioni scientifiche o da condizioni di effettivo bisogno. Il fenomeno ha un nome tecnico ormai entrato nell'uso comune e che costituisce una sorta di pedaggio da pagare in barba a qualsiasi misura di contenimento o di razionalizzazione della prescrizione farmaceutica: il "mix", parolina elegante per significare che, a prescindere dall'entità dell'aumento del costo dei materiali e della forza lavoro, il fatturato industriale - e con esso quello della distribuzione intermedia e finale - deve aumentare di quanto ha indicato il bilancio di previsione aziendale, spostando la pressione commerciale sui farmaci più redditizi, o che hanno ricevuto recenti aumenti di prezzo o che hanno il prezzo più elevato, o che non sono investiti da misure di aumento del ticket o di contenimento di altro genere.

La variabile "informatori scientifici" è del tutto autonoma, a volte anche a prescindere dal grado di consapevolezza della situazione degli stessi industriali, in quanto legata

al profitto che l'informatore scientifico realizza al crescere delle vendite dei prodotti sui quali egli "informa". L'invarianza, come minimo, del reddito precedente, ma più normalmente la sua crescita, al di fuori di quelle che sono le strategie o le esigenze vitali del servizio sanitario, resta l'obiettivo che gli informatori annualmente perseguono, avendo ampia possibilità di modulare la propria azione di pressione, con una gamma di mazzette di influenza che permettono di nullificare, come l'esperienza ammaestra, i dispositivi legislativi, gli aumenti di ticket, i blocchi dei prezzi e le altre misure del SSN.

Ma sarebbe sbagliato, sempre secondo Paderni, anzi erroneo e ingiusto individuare solo negli informatori farmaceutici e nei medici prescrittori le variabili scarsamente governabili dell'assistenza farmaceutica. Anche i cittadini svolgono un ruolo attivo nel generare spesa inessenziale o indebita e soprattutto, aggiungerei noi, i cittadini malati che invece di fare delle belle passeggiate all'aria aperta e mangiarsi robuste bistecche, si ostinano ad affollare gli ambulatori e ad ingozzarsi di medicine costose, il cui prezzo non è stato stabilito certo dagli informatori scientifici ma dal CIP, di cui fanno parte Ministri ed esperti.

Sempre nel corso del meeting, la relazione Traversa-Valentinis ammaestra sul fatto che l'informazione è il mezzo imprescindibile per aggiornare le conoscenze, è ovvio pertanto che l'informazione sia un fattore chiave per l'appropriata gestione del farmaco, sia dal punto di vista del medico per una corretta prescrizione, sia dal punto di vista dell'industria per una appropriata gestione commerciale. Nel panorama complessivo dell'informazione, il ruolo dominante è svolto dall'industria farmaceutica essendo l'informazione di parte pubblica meno organizzata e in qualche modo saltuaria. (omissis). Ora, lo scopo che sottende le informazioni fornite ai medici dall'industria e soprattutto quelle riguardanti problemi di terapia è - comprensibilmente - quello di promuovere le vendite del prodotto, quindi, non è quello di fornire una rassegna equilibrata, oggettiva dei dati scientifici, ma una rassegna mirata all'oggetto.

Il medico, anche se in buona fede, si trova a volte sguarnito di fronte alla "aggressività" scientificamente mirata delle case farmaceutiche. Il medico, a nostro avviso, non viene sufficientemente preparato dall'università a guardare con critica diffidenza all'informazione di parte che lo bombarda quotidianamente, attraverso pubblicità, riviste, convegni, promozioni e soprattutto i contatti diretti con gli informatori farmaceutici. Il risultato è che i messaggi prodotti dall'industria, indipendentemente dalla qualità dei contenuti scientifici, sono di notevole impatto sulla pratica prescrittiva, ed il medico facilmente tenderà a prescrivere l'ultimo prodotto ritenendolo più attivo.

Sulle relazioni in oggetto le Sezioni di Pordenone e di Udine, nient'affatto ben impressionate da come sono stati trattati gli informatori, hanno inviato agli interessati e per conoscenza al Ministero della Sanità le seguenti prese di posizione:

Il Direttivo della Sezione AIISF di Pordenone, riunitosi in data 26.6.92, ritiene opportuno fare alcune considerazioni in merito alla relazione Traversa-Valentinis tenuta il 29 maggio 92 all'incontro di Villa Manin:

- non capiamo il significato di un dibattito

sul consumo dei farmaci al quale non sono state invitate due figure primarie quali le organizzazioni dei medici e l'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco;

- la spesa sanitaria è sicuramente un problema che non verrà certamente risolto puntando il dito unicamente sul 15% della spesa farmaceutica tralasciando il restante 85% che noi crediamo rappresenti il vero problema;

- vorremmo ricordare che l'informazione scientifica portata ai medici dalle case farmaceutiche è un servizio sanitario ufficialmente riconosciuto dal Ministero della Sanità: art.31 della Legge 23.12.78 n.833; art. 6bis del Decreto del Ministero della Sanità 23.6.81 pubblicato sulla GU n.180 del 2.7.81; art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 23.11.82 pubblicato sulla GU n. 333 del 3.12.82;

- riteniamo offensivo affermare che il ruolo dell'informatore scientifico del farmaco sia prettamente commerciale e comunque non è ciò che traspare dall'art. 1 del ddl approvato dal Senato della Repubblica in data 29.1.92;

- la scheda tecnica vigente in Italia è in assoluto quanto di più rigido e dettagliato si trovi in ambito europeo e probabilmente mondiale. Riteniamo superfluo aggiungerci dei commenti!

Sacile, 11.8.1992
Per il Direttivo regionale di Pordenone
Il Presidente
De Savi Cesarino

Gli informatori scientifici della provincia di Udine hanno attentamente valutato le affermazioni contenute nella sua relazione al meeting di Villa Manin del 29 maggio 1992 e non possono esimersi dal fare alcuni commenti.

Innanzitutto non si rendono conto del perché tutto, dai pomodori pelati alle automobili, abbia subito un incremento dei prezzi in questi anni e nessuno ci fa caso, mentre invece l'aumento della spesa farmaceutica viene indicato come una anomalia che a tutti i costi deve diminuire.

Vogliamo una volta tanto tener presente che il farmaco, dalla ricerca alla produzione, richiede degli impegni finanziari e delle tecnologie un po' più impegnative di quelli relativi ai lacci da scarpe o alle caramelle col buco?

Vogliamo evidenziare che attualmente l'Italia è tra i Paesi a minore consumo di farmaci? La spesa infatti è più che doppia in Francia e del 30% maggiore in Gran Bretagna (indagine ISIS pubblicata sul Corriere della Sera del 22.6.92). Non è affatto vero che le misure messe in atto per contenere la spesa farmaceutica non hanno dato dei risultati apprezzabili.

Tali manovre comporteranno nell'anno in corso una crescita zero della spesa farmaceutica rispetto al 1991 (indagine ISIS pubblicata sul Corriere della Sera del 22.6.92). Come vede, dr. Paderni, non è vero ciò

che Lei ha scritto, si sta verificando esattamente il contrario.

Le affermazioni più criticabili e che rivelano una imperdonabile superficialità di conoscenze, sono quelle relative alla "variabile informatori scientifici" che secondo quanto da Lei sostenuto opererebbero a prescindere da motivazioni scientifiche ed in autonomia, prendendo iniziative di cui non sono a conoscenza gli stessi industriali.

Nulla di più falso!

Gli informatori svolgono la loro attività con materiale scientifico che, per Legge, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità presso il quale Lei svolge la sua professione e, per concludere, non esiste iniziativa di nessun tipo, di cui il datore di lavoro non sia a conoscenza, anzi ne è sempre l'autore.

Gli informatori scientifici della provincia di Udine sono veramente dispiaciuti per le inesattezze contenute nella sua relazione, inesattezze che rivelano una superficialità tipica del nostro tempo.

Udine, 12.7.92

Il Presidente G. Cersosimo

ULTIM'ORA

Apprendiamo dal collega Cersosimo che il 24 p.v. si terrà a Grado un nuovo Convegno sulla politica del farmaco al quale è stata invitata anche la nostra Associazione, che sarà rappresentata dal Presidente nazionale Angelo de Rita.

MATERA

A seguito di un incidente stradale è scomparso, a soli 35 anni, Enzo Lombardi, collega di Montalbano Jonico (MT). Algoritmi Lo ricorda ai lettori con le parole di chi, conoscendolo, gli volle bene e lo stimò:

Se n'è andato un amico prima ancora di un collega. Enzo Lombardi, capo-zona di Puglia e Basilicata della Gentili, non è più con noi. L'aria mite, frutto di una serenità interiore, la disponibilità con tutti per una parola, un consiglio, un aiuto l'avevano fatto apprezzare da tutti i colleghi e da tutti i suoi collaboratori.

Se n'è andato perché la nostra società ci impone ritmi veloci, che crea necessità spesso futili facendoci credere erroneamente importanti, perché spesso non ci ricordiamo che quello che ci sembra giusto e sicuro per noi, non lo è per gli altri e non ci preoccupiamo egoisticamente che una nostra azione, un nostro modo di fare, una nostra leggerezza può provocare l'irreparabile, togliendo la vita a chi non merita che gli venga tolta perché in credito con essa. E di molto.

E non riusciamo a comprendere perché Enzo, a soli 35 anni, ci abbia lasciato perché spesso il buon Dio non segna con decisione quale deve essere il confine tragico tra la vita e la morte.

Ciao Enzo, gli amici e i colleghi ti salutano.

(segue a pag. 10)

dalla pagina 5

Dalle Sezioni

NOVARA

Stante l'eccessivo numero di visite effettuate dagli ISF che spesso sottopongono il medico più ad una pressione commerciale piuttosto che ad una vera e propria informazione scientifica, il Consiglio direttivo dell'O.d.M. ha deliberato, in data 26.3 u.s., quanto segue:

1) Le visite degli ISF per ogni casa farmaceutica presso gli ambulatori dei medici non dovranno superare il numero

di 4 all'anno, fatta salva la presentazione di prodotti con una nuova formula molecolare.

2) Non saranno accettate visite contemporanee di due dipendenti della stessa azienda, a meno che non si tratti della presentazione del nuovo ISF di zona.

3) Ogni ISF potrà presentare solamente i farmaci compresi nel listino a lui affidato e non dovrà far menzione di altri farmaci presenti in altri eventuali listini sia di case farmaceutiche diverse che della stessa casa.

4) Il numero degli ISF non dovrà essere superiore a 4 al giorno.

5) L'ISF curerà che l'informazione corrisponda ai requisiti di essenzialità e correttezza e sia esente da pressioni di carattere commerciale.

6) Non saranno accettate indagini statistiche, telefoniche od ambulatoriali, promosse dalle case farmaceutiche, sugli orientamenti prescrittivi del medico.

7) Non saranno più ammesse visite di quegli ISF che non si saranno attenuti a queste disposizioni.

PISA

Armando Lazzarini ci fa pervenire un articolo pubblicato su "Il Tirreno" del 15.7.92 che, riguardandoci, riproduciamo:

"Si è svolto a Calci un incontro-dibattito sul tema **Il sindacato tra informazione scientifica del farmaco e azione aziendale di mercato** presentato dal Segretario provinciale della Uilchimici di Pisa Mario Bugnoli.

Numerosi gli operatori del settore presenti, provenienti oltre che dalla provincia pisana anche da Firenze, Lucca, Livorno e Pistoia. L'introduzione al tema è stata fatta dal Segretario nazionale UILCID dr. Ceriani, che ha riproposto una analisi storica dell'evolversi delle contrattazioni sindacali del settore farmaceutico. Angelo de Rita, Presidente nazionale dell'AIISF, intervenendo nel dibattito ha ricordato come la categoria degli informatori da sempre e con determinazione guarda al riconoscimento giuridico della professione di ISF nell'ottica di una garanzia dell'etica professionale che salvaguardi anche gli aspetti legati all'utilizzazione del farmaco da parte dei cittadini. Il dr. Ermanno Carnasciali, in rappresentanza dell'Ordine dei Medici di Pisa, ed in sostituzione del suo Presidente dr. Macaluso, ha auspicato il raggiungimento di collaborazione tra questi e la classe medica, invitando comunque la categoria degli ISF a mantenere sempre elevata e dignitosa la propria professionalità di lavoratori di un settore così delicato.

E' stata poi la volta del dr. Giovanni Guerrazzi, responsabile del settore farmaceutico della USL il quale ha fornito interessanti dati circa rilievi statistici inerenti la spesa farmaceutica ed il consumo dei far-

maci della USL 12, assicurando il suo impegno massimo nel difficile incarico alla ricerca di soluzione per i tanti problemi del settore.

Tra gli interventi che si sono poi succeduti, di un certo peso politico istituzionale è stato quello del dr. Colligiani, ISF di Pistoia, il quale ha messo in discussione la pericolosità del Comarketing da parte delle aziende, le quali per dilatare i mercati ed aumentare i profitti commercializzano la stessa molecola (chimicamente identica ma con nome commerciale diverso) a livello di più aziende o addirittura a livello di più linee della stessa azienda.

Il dr. Colligiani sottolinea anche che quando il messaggio giunge dopo altri messaggi identici è facile il ricorso ad elementi di supporto "particolari" pur di raggiungere lo scopo. Evidente come, in questo caso, l'azione aziendale di mercato prevarichi l'informazione scientifica.

La conclusione dell'incontro è stata fatta da Franco Veroni, segretario provinciale UIL Pisa, il quale ha voluto e saputo ricordare come il sindacato si deve intendere quale realtà di aggregazione sociale all'interno di un sistema economico produttivo nel quale tutti gli ingranaggi sono indispensabili ed utili solo se funzionalmente sincronizzati.

RAVENNA

Fiocco azzurro in casa della locale Sezione AIISF: sulla scorta dell'esperienza accumulata in tre anni di pubblicazione del notiziario interno ha deciso di dargli un nome preciso e definitivo - "Il Campione" - al quale auguriamo lunga e felice vita.

ROMA SUD

L'Usi RM 3 ha diramato in data 13.6.92 la laconica "Comunicazione di Servizio" che riproduciamo:

I COLLABORATORI SCIENTIFICI NON POSSONO ACCEDERE NELLE SALE SPECIALISTICHE E NEI LABORATORI.

SONO INVITATI A SVOLGERE LA LORO OPERA PRESSO GLI STUDI PRIVATI DEI MEDICI.

Il responsabile S.A.S.
Dr. Ulisse Guadagni

Il responsabile del settore med. special.
Dr. Giuseppe Caldarella

La Sezione Roma Sud ha replicato con la seguente lettera indirizzata ai firmatari della Comunicazione in questione:

L'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco prende atto con rincrescimento e stupore della Comunicazione di Servizio di cui all'oggetto.

Il rincrescimento discende dal fatto che una decisione che riguarda l'attività professionale di alcune categorie distinte, sia pur

coinvolte nella stessa funzione sociale, sia stata presa unilateralmente senza alcun contatto con i rappresentanti delle stesse; in tutte le attività sociali, laddove nasce un problema, la soluzione viene cercata insieme dalle varie parti interessate.

Cogliamo l'occasione per ricordare alle SS.VV. l'esistenza e la presenza attiva dell'Associazione che rappresenta gli ISF ed agisce sul territorio collaborando con le Istituzioni e le strutture socio-sanitarie affinché l'informazione sui farmaci sia finalizzata all'interesse della collettività ed alla realizzazione degli scopi indicati dalla legislazione vigente.

Essa è presente anche per tutelare la dignità professionale degli ISF, nell'ambito dei diritti sanciti dalla Costituzione italiana.

Ciò doverosamente premesso, esprimiamo profondo stupore per il contenuto, peraltro laconico, della Comunicazione di Servizio in oggetto.

L'informazione scientifica sui farmaci, come detta la legge 23.12.78 n.833, è volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, nell'ovvio interesse di tutti i cittadini e deve essere portata a tutti i sanitari interessati alla relativa prescrizione, come obbligano i DD.MM. 23.6.81 e 23.11.82 conseguenti i commi 4 e 5 dell'art. 31 della succitata legge che istituisce il SSN.

Da ciò si evince chiaramente che gli ISF devono portare il messaggio informativo anche - e potremmo dire in primis - agli specialisti operanti presso le strutture pubbliche.

Considerando che molti dei medici che operano nelle strutture della Vs. e di qualsiasi altra USL del territorio nazionale, non dispongono di ambulatori privati e che comunque, sia contrattualmente che giuridicamente, non hanno obbligo di disporre, l'eventuale impedimento di accesso alle sale specialistiche ed ai laboratori della Vs. USL, ci porrebbe nella condizione di non poter ottemperare al dettato legislativo.

Quindi, per obbedire alle leggi vigenti e per non discriminare i cittadini che si rivolgono alle strutture pubbliche rispetto ai più fortunati che accedono negli studi privati dei medici, non possiamo condividere nel modo più assoluto il divieto contenuto nella suddetta comunicazione che oltretutto, nella sua forma e nella modalità di estensione ai cittadini, ha leso la dignità della nostra professione, sminuendone l'importanza e disconoscendone lo spirito di pubblico servizio a favore della comunità.

Dichiarandoci disponibili ad incontrarci con Voi e con i sanitari operanti nelle strutture della USL per risolvere, con reciproco rispetto e soprattutto nell'ottemperanza delle vigenti e dei diritti di tutti i cittadini, qualsiasi problema sia sorto o dovesse sorgere circa la nostra attività di informazione scientifica, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Dr. Alberto Masani

30.6.92

Per motivi tecnici non ci è stato possibile riportare la sintesi della conferenza tenuta a Crotone dal Prof. Marchetti. Lo faremo nel prossimo numero assieme alle conferenze di Siracusa e di Perugia. Ricordiamo che il 2° ciclo si concluderà secondo questo calendario:

dalla prima pagina **DECRETO**

relativi campioni).

3. In ogni caso, qualunque sia l'anzianità di immissione in commercio della specialità medicinale, i relativi campioni potranno essere consegnati al medico solo su sua richiesta scritta, datata e firmata; **inoltre**, unitamente ai campioni dovrà essere sempre consegnata al medico la scheda tecnica prevista dall'art. 4 del D.M. 23.6.81 modificato ed integrato dai DD.MM. 23.11.82, 26.2.85 e 4.12.90. (Secondo la normativa in vigore a tutto il 31 ottobre 1992 la richiesta scritta da parte del medico è prevista solo per i campioni di specialità medicinali con anzianità di immissione in commercio superiore a 2 anni e su **proprio ricettario**; quest'ultima prescrizione non compare nel testo del nuovo Decreto. Nessun obbligo, inoltre, fino al 31.10.92 di consegna della scheda tecnica del prodotto insieme ai relativi campioni).

4. Le aziende, infine, dovranno conservare per 3 anni "documentazione idonea" comprovante che la consegna dei campioni è avvenuta nel rispetto delle disposizioni del nuovo Decreto. (Secondo la normativa in vigore a tutto il 31 ottobre 1992 non esiste alcun obbligo in tal senso per le aziende).

Non c'è dubbio che questo nuovo intervento ministeriale sia stato dettato dall'esigenza di adeguare alla recente direttiva europea la disciplina vigente nel nostro Paese in tema di distribuzione di campioni gratuiti di specialità medicinali.

Una attenta lettura del testo del Decreto, però, evidenzia anche l'intento, da parte del Ministro, di provocare una drastica diminuzione del numero dei campioni destinati alla classe medica col duplice obiettivo di qualificarne realmente l'uso e di influire sul meccanismo di determinazione del prezzo dei farmaci. Da non sottovalutare infine il preciso segnale per contenere di fatto a 5 il numero massimo delle visite annue ad ogni medico.

Se questi sono veramente gli obiettivi, la strategia per conseguirli sembra però abbastanza farragginosa ed è auspicabile che proprio per questo anche le nuove disposizioni non restino lettera morta.

La nostra Associazione ha comunque chiesto al Ministro un incontro onde approfondire anche questo tema nell'ambito più vasto dell'attività di informazione scientifica sui farmaci.

A prescindere da quanto sopra, resta chiaro che come ISF e come Associazione siamo sicuramente tutti impegnati a rispettare e a far rispettare queste nuove norme. Le Sezioni sono pertanto invitate a divulgare fra gli iscritti il contenuto della presente e a segnalarci ogni comportamento inadempiente, da chiunque promosso.

Il linguaggio dei farmaci

17.10.92 - Trieste - "Il linguaggio dei farmaci" Prof. G. Abraham;

21.11.92 - Pisa - "Psicofarmaci e nuova classificazione delle nevrosi" Prof. G. B. Cassano;

12.12.92 - Potenza - "Informazione sui farmaci: scenari del futuro" Dr. Gadi Schoenheit.

PUBBLICITA' SILVESTRI

(in tipografia)

FOTO
BORSA

Interpretazione all'italiana

Addio borsoni, addio !

Addio borse emergenti dai tumidi, profon- di bagagliai; titanici contenitori, ciclopiche borse, addio.

Addio borse a grondaia che zampillaste fiumane di campioni indesiderati, addio borse a cascata dalle quali si abatterono sulle roride scrivanie dei medici schiumeggianti quantità di saggi. Addio grosse borse formato TIR che contenevate il sapere e la futura certezza di un'artropatia. Vi riconosceremo, cari colleghi che le amaste, dal vostro incedere sbilenco, asimmetrico. Addio scintillanti bauli metallici, borchiate come collari di molossi; addio pesanti tracolle ridondanti campioni gratuiti e fascicoli marketing; addio rigide valige in finta pelle che, complice la serratura a combinazione, celaste documenti "top secret", non cedibili e ad esclusivo uso interno per gli operatori esterni. Grazioso, ripercorribile gioco di parole, addio anche a te, godibile calambour. E addio anche a voi valige a soffietto, vaghe gigantesse in sky che, sempre gravide di troppo, partoriste sempre poco. Addio.

Ma non disperino quanti amarono ed amano la valigia formato "extra strong". Non disperino costoro, non si diano alle bertucce. Siamo o non siamo in Italia! Dovranno solo pazientare un pochino (il tempo per rialzare un tantinello la spalluccia

ptosica), poi tutto tornerà come prima. Lo zelo che, nella immediatezza vanificante l'uso dei grandi contenitori (visto che il lecito alloggerà comodamente in una scatola di cerini), attiverà come ossessi i NAS e gli altri vigilantes, poi subirà la solita parabola discendente fino a spengersi nella noncuranza più generale. Nell'arco di un paio di mesi, se nel frattempo non avremo scoperto che dignità e professionalità non necessitano di grandi contenitori, torneremo a zavorrare le scrivanie dei medici con i soliti quintali di campioni, con la stessa tranquilla disinvoltura con la quale disattendiamo l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di rispettare i limiti di velocità. L'importante sarà avere pazienza, lasciarsi passare la fiammata iniziale per non farsi beccare nel breve periodo "del terrore"; poi tutto tornerà come prima.

In questo strano Paese, levantino e versipelle, per tappare la bocca ai babbei e dare l'impressione che tutto funzioni, basta e avanza l'olocausto dei primi quattro coglioni.

INA

(per l'intera pagina usare la pellicola allegata al dischetto)

In occasione della riunione 1991 a Grottammare, il Consiglio nazionale della nostra Associazione ritenne opportuno nominare una apposita Commissione, cui demandare l'incarico di accertare l'esigenza, da più parti segnalata, di apportare alcune modifiche e/o integrazioni allo Statuto in vigore.

Quanto sopra anche in previsione della celebrazione, nel prossimo mese di dicembre, del Congresso nazionale, unico Organo competente in materia.

Pubblichiamo pertanto il testo della proposta di modifica dello Statuto elaborata dalla Commissione, affinché gli iscritti vogliano esaminarla attentamente, fornendo le opportune indicazioni ai Colleghi che saranno eletti delegati al Congresso nelle previste prossime Assemblee sezionali.

Proposta di modifica dello Statuto

a cura della Commissione per la revisione dello Statuto (5 luglio 1992)

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

art.1

Costituzione

1. L'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco (A.I.I.S.F.) fondata a il..... è costituita dagli Informatori Scientifici del Farmaco (I.S.F.) che svolgono in Italia la professione di informazione scientifica del farmaco.

2. Può aderire ad organizzazioni internazionali di categoria.

art.2

Scopi

1. Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono:

- promuovere la coesione e l'unione di tutti gli Informatori Scientifici del Farmaco per consentire una visione univoca ed omogenea dei loro problemi professionali;

- promuovere ed incentivare la formazione culturale e professionale degli addetti all'informazione scientifica del farmaco, anche intesa come strumento idoneo a risolvere i problemi provenienti dal lavoro, nonché per realizzare gli scopi indicati dalla legislazione vigente in materia;

- motivare e difendere i principi dettati dal Codice Deontologico;

- tutelare la dignità professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco attraverso tutte quelle iniziative che garantiscano il rispetto della loro personalità, nell'ambito dei diritti sanciti dalla Costituzione Italiana;

- collaborare con le Istituzioni e le strutture socio-sanitarie affinché l'informazione sul farmaco sia finalizzata all'interesse della collettività;

- collaborare con le Autorità e gli organismi competenti internazionali, nazionali e locali, concorrendo allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti che riguardano l'attività di informazione scientifica del farmaco;

- confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione e per la più completa affermazione del ruolo dell'Informatore Scientifico del Farmaco;

- perseguire il riconoscimento giuridico della professione;

- perseguire l'ordinamento della professione;

- perseguire il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;

- individuare gli obiettivi sindacali della categoria;
- promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale e sociale, che concorrono a rafforzare la coesione degli Informatori Scientifici del Farmaco.

art.3

Durata e sede

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2. La sede legale dell'Associazione è a Roma, quella operativa è nella città di residenza del Presidente

Nazionale.

TITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

art.4

Organi dell'Associazione

1. Organi centrali:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci.

2. Organo giuridico-istituzionale:

- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

3. Organi periferici:

- il Consiglio Regionale;
- il Presidente Regionale;
- l'Esecutivo Regionale;
- l'Assemblea Sezionale;
- il Presidente Sezionale;
- il Direttivo Sezionale;
- il Collegio Sezionale dei Sindaci e Probiviri.

4. Organi disciplinari:

- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Sezionale dei Sindaci e Probiviri.

5. Altri organismi:

- l'Ufficio di Presidenza;
- la Segreteria Nazionale;
- la Tesoreria Nazionale;
- il Periodico Associativo.

art.5

Norme generali

1. Il diritto di voto nelle Assemblee e riunioni previste dal presente Statuto viene esercitato di persona dai soci regolarmente iscritti per l'anno in corso.

2. Non sono ammesse deleghe.

3. Tutte le votazioni previste dal presente Statuto, quando non siano stabilite espressamente modalità diverse, avvengono a maggioranza, non computando gli astenuti.

4. In caso di parità di voti espressi, salvo che nelle riunioni del Congresso e del Consiglio Nazionali, del Consiglio Regionale e dell'Assemblea Sezionale, prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. In ossequio al principio democratico di maggioranza-minoranza, ogni delibera è vincolante e deve essere rispettata da tutti, presenti ed assenti, anche se dissenzienti.

6. Per il componente di un organo associativo, che risulti assente per tre volte consecutive alle riunioni dello stesso, l'organo di cui fa parte ha la facoltà di

deliberarne la decadenza.

7. La sezione che sia assente per due volte consecutive alle riunioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale o del Consiglio Regionale può essere commissariata. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha la facoltà di deliberare la decadenza del suo Direttivo sezionale, su segnalazione dell'Esecutivo Nazionale. L'Esecutivo Nazionale provvede a nominare il Commissario.

8. Nelle votazioni per l'elezione delle cariche sociali e per i delegati al Congresso Nazionale, in caso di parità di voti ottenuti, precederà in graduatoria chi ha la maggiore anzianità continuativa di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

9. I verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione sono redatti dal Segretario in carica o, dove non previsto, dal componente che ne svolge le funzioni, controfirmati dal Presidente e sottoposti all'approvazione dello stesso Organo nella successiva riunione. Per gli organi periferici, i verbali vanno inviati agli Organi superiori per il controllo di legittimità.

10. In tutti gli Organi elettivi previsti nel presente Statuto, eccetto il Presidente Nazionale, i Presidenti Sezionali e l'Esecutivo Regionale, il componente mancante per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti con durata del mandato stesso pari a quella residua del membro sostituito. In caso di mancanza di non eletti la carica rimarrà vacante sino alla prima assemblea competente. Nel frattempo sarà cura del Presidente dell'Organo di appartenenza di affidare gli incarichi di competenza del vacante ad altro componente.

11. Tutte le contestazioni riguardanti le elezioni a:

- cariche nazionali e regionali sono di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri;

- cariche sezionali, in prima istanza, sono di competenza del Collegio Sezionale dei Sindaci e Probiviri ed in seconda del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri è definitivo ed inappellabile.

12. Tutte le elezioni alle cariche associative si svolgono con votazioni segrete.

TITOLO TERZO

ORGANI CENTRALI

Capo I

IL CONGRESSO NAZIONALE

art.6

Componenti del Congresso

Sono componenti del Congresso:

1. Con facoltà di parola e voto singolo:

- il Presidente Nazionale e i componenti dell'Esecutivo Nazionale;
- i Probiviri Nazionali;
- i Sindaci Nazionali;
- i Presidenti Regionali;

e) il Direttore del periodico associativo;
f) il Presidente, l'Esecutivo, i Proviviri e i Sindaci Nazionali già in carica nel mandato precedente a quello in atto all'inizio dei lavori congressuali;

2. Con facoltà di parola e voto plurimo:

a) i Presidenti Sezionali con voto pari ai soci in regola secondo Statuto e ai nuovi iscritti da almeno tre mesi dall'apertura del Congresso; per Sezioni si intendono quelle costituite e ratificate dall'Esecutivo Nazionale;

b) i Delegati delle Sezioni, sulla base di uno ogni 50 iscritti o frazioni di almeno 25; i Delegati hanno tanti voti quanti sono gli iscritti divisi per il numero dei delegati stessi; eventuali resti sono assegnati d'ufficio secondo la graduatoria dei voti riportati nella Assemblea sezionale;

3. Partecipano con facoltà di parola, ma senza diritto di voto:

a) il Presidente Onorario e i Soci Onorari;

b) tutti coloro che sono stati invitati dal Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale;

4. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai Presidenti delle Sezioni che siano state ratificate almeno un mese prima della data di celebrazione del Congresso;

5. E', in ogni caso, preclusa la presenza ai lavori del Congresso a tutti coloro che siano incorsi nei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere d), e), f) dell'art.44.

art.7

Compiti del Congresso Nazionale

1. Approvare e modificare lo Statuto ed il Codice Deontologico.

2. Approvare la relazione morale e programmatica del Presidente Nazionale e l'indirizzo politico di massima dell'Associazione.

3. Nominare i soci onorari dell'Associazione su proposta dell'Esecutivo Nazionale.

art.8

Periodicità e Scadenze

1. Il Congresso Nazionale ordinario ha luogo ogni quattro anni. E' indetto dall'Esecutivo Nazionale tre mesi prima con comunicazione a tutti gli Organi associativi indicando il luogo e la data. I Presidenti di Sezione dovranno comunicare alla Segreteria Nazionale, entro 45 giorni dalla data di convocazione del Congresso Nazionale, i nominativi dei delegati eletti dall'Assemblea Sezionale e la loro graduatoria, nonché la graduatoria e i nominativi dei non eletti. Trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il Presidente Nazionale invierà a tutti gli aventi diritto convocazione scritta con l'ordine del giorno, a mezzo raccomandata.

2. Se il Presidente Nazionale non convoca o l'Esecutivo Nazionale non indice il Congresso Nazionale, il Collegio Nazionale dei Proviviri si sostituisce all'organo convocante.

3. Il Congresso Nazionale straordinario può essere convocato dal Presidente Nazionale o dalla maggioranza dell'Esecutivo Nazionale -4 voti su 7- o dalla maggioranza dei voti totali espressi dal Consiglio Nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 degli iscritti e diretta a tutti gli organi centrali nazionali.

Le procedure del Congresso straordinario sono le stesse di quello ordinario, salvo per l'ordine del giorno che deve tener conto della motivazione della richiesta.

art.9

Organismi del Congresso

1. La commissione per la verifica dei poteri, che viene costituita prima dell'inizio dei lavori e permane per tutta la durata degli stessi. E' composta dal Segretario Nazionale che la presiede, da due Sindaci Nazionali designati dal Presidente dei Sindaci Nazionali e da due delegati designati dal Segretario Nazionale.

Ha il compito di verificare se il congressista è tale e di quanti voti ha la disponibilità. Quanto sopra, viene desunto dai dati della Segreteria Nazionale, salvo inoppugnabile documentazione contraria.

In caso di contestazioni si ricorrerà al Collegio Nazionale dei Proviviri che in occasione del Congresso Nazionale è obbligatoriamente convocato.

2. Il Congresso, all'inizio della sessione, elegge per alzata di mano e voto singolo:

a) il Presidente del Congresso;

b) un Vicepresidente e, se questi impedito durante i lavori, successivamente un altro;

c) un segretario, con due vicesegretari che garantisca la stesura del verbale e collabori con la Presidenza per un ordinato svolgimento dei lavori;

d) una commissione per eventuali votazioni, che è composta da cinque membri e nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione adempie a tutte le formalità di voto, scrutinio e spoglio delle schede, se necessario, compilando un verbale completo e firmato da tutti i componenti.

e) eventuali commissioni su qualunque argomento in discussione per analizzare e quindi sintetizzare le conclusioni, in un documento unitario o meno.

art.10

Validità

1. Il Congresso ordinario e quello straordinario sono validi:

a) se sono stati convocati nei termini rituali previsti;

b) in prima convocazione alla presenza di almeno il 50% più uno dei convocati ed in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, con qualsiasi numero di presenti.

art.11

Votazioni

1. Votazioni:

a) qualora implicino modifiche del testo dello Statuto è richiesta la votazione positiva di almeno 2/3 dei presenti e non meno del 50% più uno dei voti totali degli iscritti;

b) per lo scioglimento dell'Associazione sono richiesti almeno 4/5 dei voti di tutti gli iscritti;

c) tutte le votazioni avvengono per chiamata e con i voti congressuali attribuiti: fanno eccezione le cariche congressuali - presidente, vicepresidenti, segretari e vicesegretari, commissioni di lavoro, nomine onorarie, mozioni d'ordine che possono aver luogo per alzata di mano e comunque a voto capitaro.

2. L'elezione del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Sindaci Nazionali devono avvenire separatamente.

art.12

Presenze

1. Nessuno può essere presente al Congresso a doppio titolo.

2. I Presidenti Regionali devono essere presenti solo come tali.

3. I Presidenti Sezionali non possono essere Delegati ed in caso di impedimento vengono rappresentati dal loro Vicepresidente vicario.

4. Il Delegato impedito rinuncia prima dell'inizio dei lavori a favore di chi lo segue in graduatoria come da verbale dell'Assemblea sezionale, comunicato alla Segreteria Nazionale.

Capo II

IL CONSIGLIO NAZIONALE

art.13

Componenti del Consiglio Nazionale

Sono componenti del Consiglio Nazionale

1. Con facoltà di parola e voto plurimo:

a) i Presidenti delle Sezioni regolarmente costituite che partecipano alle elezioni con voti pari ai soci come da evidenza dei registri della Segreteria Nazio-

nale e in base ad inoppugnabile documentazione. Il Presidente Sezionale impedito è sconosciuto dal Vicepresidente Vicario ed in caso di impedimento anche di quest'ultimo dall'altro Vicepresidente, previa comunicazione scritta al Segretario Nazionale anche al momento della verifica.

I sostituti dei Presidenti Sezionali hanno pieno diritto di intervenire e di votare, ma non possono essere eletti alle cariche di cui all'art.14, comma 5.

2. Con facoltà di parola e con voto singolo:

a) il Presidente Nazionale ed i componenti dell'Esecutivo Nazionale;

b) i Proviviri Nazionali;

c) i Sindaci Nazionali effettivi e supplenti;

d) i Presidenti Regionali;

e) il Direttore del periodico associativo;

f) il Presidente, l'Esecutivo, i Proviviri e i Sindaci Nazionali già in carica nel mandato precedente a quello in atto all'inizio dei lavori congressuali;

3. Con facoltà di parola, ma senza diritto di voto:

a) i membri onorari dell'Associazione;

b) tutti coloro che vengono invitati dal Presidente, di concerto con l'Esecutivo Nazionale.

4. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai Presidenti delle Sezioni che si siano costituite e siano state ratificate dall'Esecutivo Nazionale almeno un mese prima dell'inizio del Consiglio stesso. E' preclusa, comunque, la presenza di chiunque sia stato colpito dai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art.44 e tuttora in corso di esecuzione.

5. La partecipazione al Consiglio Nazionale è ammessa ad un solo titolo. I Presidenti Regionali vi partecipano solo in quanto tali.

art.14

Compiti del Consiglio Nazionale

1. Stabilire il programma annuale dell'Associazione allo scopo di perseguire i fini statutari in armonia con le indicazioni del Congresso Nazionale.

2. Stabilire le strutture amministrative dell'Associazione, l'ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, nonché le modalità di gestione degli stessi.

3. Approvare il bilancio e la situazione patrimoniale dell'anno precedente sulla base della relazione del Tesoriere Nazionale, preso atto del parere espresso in merito dal Collegio Nazionale dei Sindaci.

4. Approvare la relazione morale, consuntiva e programmatica annuale del Presidente Nazionale.

5. Eleggere, con votazioni separate e successive:

a) il Presidente Nazionale (a maggioranza assoluta dei presenti);

b) i componenti l'Esecutivo Nazionale (a maggioranza semplice dei presenti);

c) i componenti il Collegio dei Sindaci (a maggioranza semplice dei presenti);

d) i componenti il Collegio dei Proviviri a maggioranza semplice dei presenti).

6. Ratificare le delibere adottate d'urgenza dall'Esecutivo Nazionale.

7. Esercitare il potere disciplinare in prima ed unica istanza verso i componenti il Collegio Nazionale dei Proviviri ed in seconda istanza verso il Presidente Nazionale, i componenti l'Esecutivo Nazionale, i componenti il Collegio Nazionale dei Sindaci e i componenti gli Esecutivi Regionali.

a) I procedimenti di cui sopra possono essere attivati su richiesta degli interessati o su proposta di almeno il 50% più uno dei voti totali degli iscritti;

b) il provvedimento deve essere espresso da almeno 2/3 dei voti totali degli iscritti, ed il tutto a voto segreto.

8. Nomina, su indicazione del Presidente Nazionale, il Direttore del periodico associativo.

9. Autorizza l'Associazione ad aderire ad Organizzazioni internazionali di categoria, salvi i principi dello Statuto e del Codice Deontologico.

art.15

Periodicità e scadenze

1. Il Consiglio Nazionale si tiene almeno una volta all'anno; è indetto dall'Esecutivo Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale, che darà comunicazione scritta a tutti gli interessati almeno due mesi prima, indicando località, data, ordine del giorno e modalità.

2. Se il Presidente Nazionale non convoca o l'Esecutivo Nazionale non indice il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Proviviri si sostituisce all'organo convocante.

3. Il Consiglio Nazionale è valido in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, con qualsiasi numero di presenti.

4. Il Consiglio Nazionale straordinario può essere convocato dal Presidente Nazionale o richiesto dalla maggioranza -4 su 7- dell'Esecutivo Nazionale o da almeno 1/3 degli iscritti, con richiesta scritta e motivata.

Il Presidente Nazionale, preso atto di tale richiesta, se formalmente corretta, sarà tenuto ad ottemperare agli adempimenti previsti per il Consiglio ordinario; qualora non dovesse ritenerla valida ne darà comunicazione a sua volta motivata agli interessati.

art.16

Organismi del Consiglio Nazionale

1. La commissione per la verifica dei poteri, che viene costituita prima dell'inizio dei lavori e permane per tutta la durata degli stessi. E' composta dal Segretario Nazionale che la presiede, da due Sindaci Nazionali designati dal Presidente dei Sindaci Nazionali e da due partecipanti designati dal Segretario Nazionale.

Ha il compito di verificare se il congressista è tale e di quanti voti ha la disponibilità. Quanto sopra, viene desunto dai dati della Segreteria Nazionale, salvo inoppugnabile documentazione contraria.

In caso di contestazioni si ricorrerà al Collegio Nazionale dei Proviviri che in occasione del Consiglio Nazionale è obbligatoriamente convocato.

2. Il Consiglio Nazionale elegge un Presidente dell'Assemblea, un Vicepresidente, un Segretario e due Vicesegretari con il compito di preparare la stesura dei verbali e di collaborare con la presidenza per un corretto e fluente iter dei lavori.

3. Il Consiglio Nazionale nomina una Commissione elettorale composta da tre membri, che a sua volta nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario. Tale Commissione provvede alle operazioni di voto, di spoglio e scrutinio dei voti stessi, compilando le relative graduatorie e sottoscrivendo, tutti e tre, i verbali riferentesi.

4. Il Consiglio Nazionale può richiedere ed eleggere Commissioni di lavoro su tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Tali commissioni possono, se lo ritengono opportuno, esprimere il loro parere maggioritario o meno con documenti conoscitivi, con formali mozioni o raccomandazioni.

art.17

Votazioni ed elezioni

1. Tutte le votazioni riguardanti lavori assembleari-elezione presidenza, commissioni, mozioni d'ordine, ecc. vengono effettuate per alzata di mano e voto singolo.

2. Tutte le altre per chiamata e voto spettante.

3. Le votazioni riguardanti elezioni a cariche associative avvengono a scheda segreta e voto spettante. Sono ammesse schede multiple, purché sia salva la non identificazione del votante.

4. Giudizi personali o di natura disciplinare vanno espressi sempre con scheda segreta e voto singolo.

Capo III

IL PRESIDENTE NAZIONALE

art.18

Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti; è inoltre responsabile, unitamente all'Esecutivo Nazionale, del funzionamento dell'Associazione nei confronti del Consiglio Nazionale.

2. Vigila sulla fedele esecuzione, a tutti i livelli, delle delibere adottate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

3. Convoca e presiede l'Esecutivo Nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate.

4. Convoca altresì il Congresso ed il Consiglio Nazionali, salvi i casi previsti espressamente dal presente Statuto.

5. Adotta in casi di estrema urgenza delibere riguardanti atti indifferibili; deve sottoporre a ratifica, nella prima riunione utile, tali decisioni all'Esecutivo Nazionale, che ne accerterà il carattere di necessità.

6. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Nazionale, non superiore a sei mesi, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario.

7. In caso di assenza o impedimento definitivo del Presidente Nazionale, il Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della Associazione è tenuto entro 60 giorni a convocare un Consiglio Nazionale straordinario per il rinnovo dell'Esecutivo Nazionale stesso, che dovrà celebrarsi nei 30 giorni seguenti la convocazione.

8. In tutti i casi di decadenza anticipata dell'Esecutivo Nazionale, il Presidente Nazionale, unitamente allo stesso Esecutivo decaduto, esercita l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche da parte del Consiglio Nazionale appositamente convocato.

9. Il Presidente Nazionale può attribuire incarichi ai singoli componenti dell'Esecutivo Nazionale per lo svolgimento di particolari compiti, coordinandone ogni attività svolta.

10. Può a sua discrezione avvalersi della collaborazione di qualsiasi iscritto per incarichi particolari non inerenti le specifiche competenze dell'Esecutivo Nazionale e ne risponde sia all'Esecutivo che al Consiglio Nazionale.

Capo IV

L'ESECUTIVO NAZIONALE

art.19

L'Esecutivo Nazionale

1. L'Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente e da sei componenti, rispettivamente eletti dal Consiglio Nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto; a maggioranza assoluta il primo, a maggioranza semplice gli altri. L'Esecutivo Nazionale rimane in carica per un quadriennio.

2. Nella sua prima riunione l'Esecutivo Nazionale stesso nomina fra i suoi membri 4 Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, un Segretario Nazionale ed un Tesoriere Nazionale, su indicazione del Presidente Nazionale.

3. Funge da segretario il Segretario Nazionale.

4. In caso di assenza del Vicepresidente Vicario, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente con maggiore anzianità continuativa di iscrizione o quella anagrafica in caso di ulteriore parità.

5. Il componente dell'Esecutivo Nazionale che risulti assente per tre volte consecutive può essere considerato decaduto.

6. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, l'Esecutivo rimane in carica per l'intero quadriennio del mandato.

art.20

Convocazioni e validità delle delibere dell'Esecutivo Nazionale

1. L'Esecutivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritiene opportuno o ne

viene fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Possono essere invitati alle riunioni tutti coloro che l'Esecutivo Nazionale ritenga utile consultare per argomenti, incarichi ed esperienze specifiche; ovviamente senza diritto di voto.

3. L'Esecutivo Nazionale deve riunirsi almeno 5 volte all'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno altri tre componenti.

4. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

art.21

Competenze dell'Esecutivo Nazionale

1. L'Esecutivo Nazionale dirige ed amministra l'attività associativa, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dal Consiglio Nazionale e ne cura l'attuazione allo scopo di perseguire i fini istituzionali.

2. Un particolare, oltre a quanto sancito dall'art. 19, comma 2:

a) realizza gli scopi di cui all'art.2;

b) amministra i fondi che sono a disposizione dell'Associazione;

c) predispone la relazione morale e programmatica annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

d) predispone la relazione consuntiva e finanziaria sulla gestione dell'anno trascorso da sottoporre all'approvazione all'approvazione del Consiglio Nazionale;

e) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

f) delibera i regolamenti associativi e le successive modifiche;

g) nomina i commissari ed i Comitati provvisori previsti dal presente Statuto, nonché eventuali Commissioni particolari;

h) provvede a convocare direttamente le Assemblee sezionali ed i Consigli regionali qualora chi ne ha l'obbligo non vi abbia ottemperato;

i) propone al Congresso Nazionale la nomina del Presidente Onorario e dei Soci Onorari;

l) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente Nazionale e ne legittima la procedura;

m) ratifica la costituzione di nuove Sezioni e sull'eventuale scioglimento di quelle già esistenti;

n) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;

o) propone al Consiglio Nazionale l'importo delle quote associative e di eventuali contributi straordinari;

p) sostiene, se del caso, le dotazioni finanziarie degli organi periferici affinché possano svolgere i loro compiti e funzioni;

q) delibera l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale e del Congresso Nazionale, salvo i casi di convocazione dei Congressi e Consiglio straordinari;

r) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dagli Organi periferici;

s) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione e funzionamento, allo scioglimento degli organi periferici, nominando in sostituzione un commissario, il quale nei 60 giorni successivi provvederà ad indire il Consiglio regionale e l'Assemblea sezionale elettivi, da tenersi nei 30 giorni seguenti, per la regolare ricostituzione degli organi;

t) può delegare al Presidente Nazionale l'esercizio di poteri determinati;

u) fornisce l'interpretazione autentica delle norme del Regolamento Interno.

3. L'Esecutivo Nazionale delibera, infine, su quanto altro non previsto dal presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto, del Codice Deontologico e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

art.22

Decadenza dell'Esecutivo Nazionale

1. L'Esecutivo Nazionale decade:
- per dimissioni, impedimento definitivo e per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente Nazionale;
 - per mancata approvazione da parte del Consiglio Nazionale della relazione morale e finanziaria;
 - per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporaneamente, nell'arco del quadriennio, di 4 dei 7 componenti l'Esecutivo Nazionale.

Capo V

**IL COLLEGIO NAZIONALE
DEI PROBIVIRI**
art.23

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

- Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 5 membri.
- E' eletto dal Consiglio Nazionale e rimane in carica fino al Consiglio seguente.
- I Probiviri Nazionali eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio, che designa, a sua volta, ad ogni riunione un segretario per la stesura dei verbali.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri in occasione della celebrazione del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale è automaticamente convocato.
- Compito del Collegio Nazionale dei Probiviri, oltre ad una vigilanza generale sulle attività associative, è quello di Organo giuridico-istituzionale art.27, nonché quello previsto dall'art.5, comma 7, II periodo e dall'art.60, comma 3, ed inoltre quello disciplinare art.47.

Capo VI

**IL COLLEGIO NAZIONALE
DEI SINDACI**
art.24

Il Collegio Nazionale dei Sindaci

- Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti; viene eletto dal Congresso Nazionale e permane in carica fino al Congresso successivo.
- Sono sindaci effettivi i tre che hanno ricevuto il maggior numero di voti, supplenti i due seguenti in graduatoria.
- Il Collegio Nazionale dei Sindaci, nella sua prima riunione, entro 20 giorni dall'elezione, convocato a cura del primo degli eletti, nomina con relativa votazione il proprio Presidente fra i Sindaci effettivi. I Sindaci supplenti prendono parte alla riunione, ma senza diritto di voto.

art.25

Compiti del Collegio Nazionale dei Sindaci

- Il Collegio Nazionale dei Sindaci esercita funzioni di verifica, controllo e di consiglio, secondo le norme che disciplinano l'attività dei collegi sindacali:
 - controlla la gestione amministrativa di tutti gli organi dell'Associazione;
 - verifica, almeno due volte all'anno, di cui una prima del Consiglio Nazionale, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - redige una relazione da accompagnare quella finanziaria del Tesoriere Nazionale e presentate al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
- Il Collegio Nazionale dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente e stende un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio Nazionale dei Sindaci può esercitare le sue funzioni, comma 1, lettera a), di concerto con l'Organo stesso presso una delle sedi nazionali: Ufficio di Presidenza, Segreteria Nazionale, Tesoreria Nazionale.

art.26

Integrazioni e sostituzioni nel Collegio Nazionale dei Sindaci

- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio, quest'ultimo viene integrato dal supplente con maggior numero di voti; a sua volta il primo dei non eletti subentra come Sindaco supplente; così ricostituito il Collegio elegge, tra gli effettivi, il nuovo Presidente.
- Fino alla integrazione suddetta, funge da Presidente il Sindaco effettivo con maggiore anzianità associativa.
- In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i singoli membri effettivi, si provvede all'integrazione con i membri supplenti, seguendo l'ordine delle graduatorie di voti conseguiti.

TITOLO IV

ORGANO GIURIDICO-ISTITUZIONALE

Capo I

art.27

Organo giuridico-istituzionale

- L'Organo giuridico-istituzionale dell'Associazione è il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri:
 - è l'unico organo competente a fornire le interpretazioni autentiche dello Statuto e del Codice Deontologico e a dirimere le vertenze elettorali, e le sue decisioni in merito sono definitive;
 - vigila affinché tutti gli Organi dell'Associazione e tutti gli iscritti rispettino lo Statuto e il Codice Deontologico ed ha facoltà di intervenire sulle delibere del Congresso, del Consiglio e dell'Esecutivo Nazionali che siano state prese in difformità dalle norme dello Statuto e del Codice Deontologico;
 - ha la facoltà di deliberare la decadenza, su segnalazione dell'Esecutivo Nazionale, il Direttivo della Sezione che per due volte consecutive sia assente dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio regionale art.5, comma 7, II periodo;
 - può concedere deroga al vincolo di giustizia per particolari e giustificati motivi - art.60, comma 3;
 - delibera immediatamente su eventuali contestazioni presentate dalla Commissione di verifica dei poteri del Congresso e del Consiglio Nazionali art.5, comma 11, lettera a);
 - esamina e risolve tutte le controversie tra Organi centrali, tra quelli centrali e quelli periferici, tra i singoli soci e comunque le strutture associative, se non risolvibili a livello locale; fanno eccezione tutte le vertenze di carattere disciplinare che seguono l'iter previsto dal TITOLO VII del presente Statuto-Organismi disciplinari.

TITOLO V

ORGANI PERIFERICI

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE**art.28**

Il Consiglio Regionale

- Il Consiglio Regionale è costituito dai Presidenti e Vicepresidenti delle Sezioni della Regione.
- E' indetto dall'Esecutivo Regionale ed è convocato dal Presidente Regionale.
- Il Consiglio Regionale elettivo deve essere tenuto entro il 28 febbraio successivo alle Assemblee Nazionali elettive e non in coincidenza con le Assemblee Sezionali.
- Il Consiglio Regionale deve essere convocato per

iscritto dal Presidente Regionale almeno due volte all'anno, invitando tutte le Sezioni regionali aventi diritto al voto, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà delle Sezioni appartenenti alla regione, deve essere indetto il Consiglio Regionale in sessione straordinaria.

6. Al Consiglio regionale partecipano, con diritto al voto singolo, i rappresentanti di cui al primo comma.

7. Possono, inoltre, partecipare senza diritto di voto i componenti l'Esecutivo Nazionale, dei Collegi nazionali dei Probiviri e dei Sindaci ed eventuali altre persone che l'Esecutivo Regionale, sentite anche le Sezioni, abbia ritenuto di inviare.

art.29

Attribuzioni del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio regionale ordinario:

- elege, con unica votazione, l'Esecutivo regionale che è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario;
 - coordina e sostiene l'attività delle Sezioni della regione;
 - mantiene contatti con gli Enti pubblici della regione;
 - attua in sede regionale tutte quelle iniziative che consentano il raggiungimento degli scopi statutari, in linea con i programmi e le direttive del Consiglio Nazionale;
 - vota la relazione morale sulla gestione dell'Esecutivo Regionale, predisposta dall'Esecutivo stesso;
 - delibera circa l'organizzazione regionale ed intersezionale;
 - promuove, ove necessario, la formazione di nuove Sezioni, ne segue la loro regolare costituzione e ne informa l'Esecutivo Nazionale; a seguito dell'approvazione dell'Esecutivo Nazionale, nomina un comitato provvisorio composto da tre membri che, entro sei mesi, raccolte le adesioni necessarie, convoca la prima Assemblea sezionale elettiva;
 - segnala per i relativi provvedimenti all'Esecutivo Nazionale le accertate gravi responsabilità di gestione e di funzionamento di un Direttivo Sezionale;
 - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Regionale straordinario, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata dell'Esecutivo regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare, per qualsiasi motivo.

Capo II

art.30

Il Presidente dell'Esecutivo Regionale

1. Il Presidente dell'Esecutivo Regionale è eletto dal Consiglio Regionale con le modalità previste per il Presidente Nazionale, in quanto applicabili.

Rappresenta le Sezioni della regione di competenza e partecipa sia al Congresso Nazionale, sia al Consiglio Nazionale come Presidente Regionale, solo ed unicamente come tale.

2. In caso di impedimento temporaneo del Presidente Regionale, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente; in caso di impedimento definitivo, viene ricostituito tutto l'Esecutivo Regionale.

Capo III

art.31

L'Esecutivo Regionale

- L'esecutivo regionale è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
- E' eletto dal Consiglio Regionale ordinario per la durata di un quadriennio.
- Assolve ai compiti necessari per la gestione

dell'attività associativa nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni generali dell'Esecutivo Nazionale e nel rispetto delle autonomie sezionali.

4. Per quanto riguarda le elezioni, convocazioni, la validità, le delibere, la decadenza e l'integrazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Esecutivo Nazionale.

Capo IV

LA SEZIONE

art.32

La Sezione

1. Gli iscritti all'Associazione si raccolgono territorialmente in Sezioni provinciali e interprovinciali.
2. Una nuova Sezione può essere costituita quando raccolla almeno 25 iscritti.
3. Ad ogni rinnovo annuale il minimo di cui al comma precedente deve essere mantenuto, in caso contrario la Sezione può essere sciolta, su decisione dell'Esecutivo Nazionale.

art.33

L'Assemblea Sezionale

1. E' costituita da tutti gli iscritti alla Sezione e viene tenuta almeno due volte all'anno, di cui una entro il 31 gennaio.
2. E' indetta dal Direttivo Sezionale ed è convocata dal Presidente Sezionale con lettera personale agli iscritti, inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.
3. Non può essere indetta in concomitanza di altre Assemblee nazionali e regionali.
4. La prima Assemblea per la costituzione di una nuova Sezione viene indetta dal Comitato provvisorio nominato a tale scopo.
5. L'Assemblea Sezionale può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente Sezionale lo ritiene opportuno; deve essere riunita su richiesta della maggioranza del Direttivo Sezionale e, scritta e motivata, dalla maggioranza degli iscritti.
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, con qualsiasi numero di iscritti presenti.
7. Possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Esecutivo Nazionale del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Sindaci ed eventuali altre persone che il Presidente e il Direttivo Sezionali ritengano opportuno invitare.
8. Ciascun iscritto ha diritto al voto singolo.

art.34

Attribuzioni dell'Assemblea Sezionale

1. L'Assemblea Sezionale:
 - a) approva la relazione morale e finanziaria sulla gestione dell'anno trascorso, presentata dal Presidente Sezionale e predisposta unitamente al Direttivo Sezionale. Alla relazione deve essere allegata quella del Collegio Sezionale dei Sindaci e Probiviri sulla situazione contabile ed amministrativa;
 - b) vota il programma annuale della Sezione, approntato dal Presidente Sezionale, nell'ambito degli indirizzi dell'Associazione;
 - c) elegge, con votazioni segrete, separate e successive:
 - il Presidente Sezionale a maggioranza assoluta,
 - i sei componenti del Direttivo Sezionale a maggioranza semplice,
 - i quattro componenti del Collegio Sezionale dei Sindaci e Probiviri, i tre con maggior numero di voti come effettivi ed il quarto come Sindaco supplente;
 - i delegati al Congresso Nazionale;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Sezionale straordinaria provvede,

in caso di decadenza anticipata di tutto o della maggioranza del Direttivo Sezionale, a ricostituire mediante elezioni l'intero Organo.

Capo V

art.35

Il Presidente Sezionale

1. Il Presidente Sezionale è eletto dall'Assemblea Sezionale con le modalità previste per la elezione del Presidente Nazionale.
2. Rappresenta l'associazione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del direttivo Sezionale e, nei casi e termini stabiliti, convoca l'Assemblea Sezionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale.
3. Rappresenta la Sezione al Congresso Nazionale, al Consiglio Nazionale e al Consiglio regionale. In caso di suo impedimento temporaneo o definitivo, si applicano le disposizioni per il Presidente Nazionale.

Capo VI

art.36

Il Direttivo Sezionale

1. Il Direttivo Sezionale è composto dal Presidente e da sei componenti, rispettivamente eletti con due separate e successive votazioni a scrutinio segreto.
2. Nella sua prima riunione il Direttivo Sezionale nomina, su indicazione del Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, un Segretario, un Tesoriere e due consiglieri, scelti tra i componenti.
3. Il Direttivo Sezionale dirige ed amministra l'attività associativa nell'ambito della Sezione; predispone ed attua i programmi in conformità delle direttive nazionali e per perseguire i fini istituzionali.
4. In particolare il Direttivo Sezionale:
 - a) realizza gli scopi di cui all'art.2;
 - b) amministra i fondi a disposizione della Sezione;
 - c) predispone la realizzazione e cura l'osservanza dello Statuto e del Codice Deontologico;
 - d) predispone la relazione morale e finanziaria sulla gestione dell'anno trascorso, con relativo resoconto dei Sindaci Sezionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Sezionale;
 - e) elabora la relazione programmatica annuale da presentare alla valutazione dell'Assemblea Sezionale;
 - f) istruisce le domande di iscrizione da trasmettere alla Segreteria Nazionale;
 - g) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Sezionale;
 - h) raccoglie le quote associative da versare alla Segreteria Nazionale, stornata la quota sezionale;
 - i) attua opera di adesione all'Associazione e ne segue l'attività, partecipando attivamente alla vita associativa;
- 1) recepisce, se possibile, ed organizza la sede sezionale sul piano amministrativo-funzionale.
5. Per la convocazione del Direttivo Sezionale, per la validità delle delibere, la decadenza e la integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per l'Esecutivo Nazionale.

Capo VII

art.37

Il Collegio Sezionale dei Sindaci e Probiviri

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, con la sola qualifica di Sindaco supplente, eletti dall'Assemblea Sezionale.
2. Nella sua prima riunione i tre membri effettivi del Collegio eleggono il Presidente.
3. Nella qualità di Collegio dei Probiviri, compiti e funzioni sono analoghe a quelle previste per il Collegio Nazionale dei Probiviri, nell'ambito sezionale.

4. Nella qualità di Collegio dei Sindaci compiti e funzioni sono analoghe a quelle previste per il Collegio Nazionale dei Sindaci in ambito sezionale.

TITOLO SESTO

GLI ASSOCIATI

Capo I

art.38

Iscrizione all'Associazione

1. Sono soci dell'Associazione coloro che svolgono in modo continuativo e a tempo pieno l'attività di informazione scientifica sul farmaco nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia; fa eccezione la lettera d) del comma 2 dell'art.52.
2. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre di ogni anno.
3. L'I.S.F., a sua scelta, viene iscritto nella Sezione in cui esercita prevalentemente la propria attività; nella eventualità che in quella provincia non vi sia alcuna Sezione costituita, la domanda di iscrizione può essere presentata presso una Sezione vicina.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata tramite la Sezione di competenza.

art.39

Doveri degli associati

1. I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Codice Deontologico ed il Regolamento Interno, nonché le delibere e le decisioni degli organi della Associazione, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.

art.40

Diritti degli associati

1. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee delle rispettive Sezioni;
 - b) di partecipare all'attività associativa;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposte dall'Associazione e dalle Sezioni di appartenenza;
 - d) di ricevere il periodico associativo.

art.41

Rinnovo dell'iscrizione

1. I soci devono provvedere annualmente al rinnovo dell'iscrizione nei modi e nei termini previsti dal regolamento interno.
2. Al solo fine del diritto di partecipazione alle Assemblee, gli effetti dell'iscrizione si intendono prorogati sino al 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Il socio che non presenti dimissioni scritte entro il 31 dicembre è automaticamente iscritto per l'anno successivo.

art.42

Cessazione di appartenenza all'Associazione

1. I soci decadono dall'appartenenza all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni;
 - b) per cessazione dell'attività di informatore scientifico del farmaco da almeno un anno, eccetto i componenti gli Organi nazionali;
 - c) per espulsione determinata da gravi infrazioni allo Statuto, al Codice Deontologico e alle norme associative, accertate dagli organi disciplinari;
 - d) per la perdita dei requisiti che ne hanno permesso l'iscrizione e su delibera dell'Esecutivo Nazionale.
- 2) Avverso il provvedimento di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 giorni.
3. In ogni caso di cessazione, si deve comunque provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Associazione.
4. La cessazione di appartenenza all'Associazione

comporta immediatamente la perdita dei diritti previsti dallo art.40.

art.43

Presidente Onorario e Soci Onorari

1. Sono Presidente Onorario e Soci Onorari dell'Associazione coloro che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso l'Associazione, vengono proclamati tali dal Congresso Nazionale, secondo le modalità previste dall'art.6, comma 7.

2. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche si intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte del Congresso Nazionale.

3. Il Presidente Onorario e i Soci onorari vengono invitati al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

art.44

Sanzioni

1. Gli iscritti che contravengono a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Deontologico e alle disposizioni degli organi dell'Associazione, a seconda della gravità dell'infrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni di natura disciplinare, erogate dagli organi di cui allo art.4:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) ammonizione scritta;
- d) inibizione a termine -massimo un anno- aricoprire cariche;
- e) sospensione a termine -massimo un anno- dall'Associazione;
- f) espulsione.

2. Sono, in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

TITOLO SETTIMO

ORGANI DISCIPLINARI

Capo I

art.45

Principi della disciplina associativa

1. Gli iscritti sono tenuti alla osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico e del Regolamento Interno, dei provvedimenti, delle delibere e delle decisioni degli organi associativi.

2. L'iscritto che commette infrazione alle norme associative o che contravviene ai suddetti obblighi o che, con giudizi e rilievi pubblici, comunque lede la dignità, il decoro, il prestigio dell'Associazione e dei suoi organi, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui all'art.44.

3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento Interno e di tutte le altre norme emanate dagli organi associativi competenti non possono essere invocate a titolo di scusa.

4. L'iscritto risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.

5. Gli iscritti e gli organi associativi sono tenuti a segnalare agli organi disciplinari le violazioni alle norme di cui sopra che siano venute a loro conoscenza.

6. L'organo competente nel determinare in concreto la misura della sanzione, tiene conto della gravità dell'infrazione desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione nonché dalla continuità e dall'atteggiamento antiregolamentare.

7. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta nel passato, nonché di quella susseguente all'infrazione.

8. La condizione di socio che ricopre cariche associative deve essere sempre valutata come circostanza aggravante.

9. L'organo disciplinare di primo grado deve contestare per iscritto l'addebito al socio, che deve rispondere entro 15 giorni o chiedere di essere sentito personalmente.

10. Avverso le decisioni dell'organo di primo grado è ammesso ricorso all'organo di secondo grado, entro 15 giorni.

11. La comunicazione dei provvedimenti disciplinari viene fatta con raccomandata AR presso la residenza dell'interessato; in mancanza di ricorso la sanzione diviene operante. Copia della sanzione viene inviata alla Sezione di appartenenza.

12. Tutti i provvedimenti degli organi disciplinari devono essere motivati.

13. I provvedimenti disciplinari devono essere registrati sulla scheda personale dell'interessato a cura della Sezione di appartenenza.

14. I provvedimenti disciplinari dell'organo di secondo grado sono definitivi.

15. E' preclusa, comunque, la presenza in tutti gli organi dell'Associazione a chiunque risulti colpito dai provvedimenti disciplinari, di cui alle lettere d), e), f), dell'art.44, comminati dagli organi disciplinari e tuttora in corso di esecuzione.

art.46

Il Consiglio Nazionale

1. Esercita il potere disciplinare in prima ed unica istanza verso i componenti il Collegio Nazionale dei Proviviri ed in seconda istanza verso il Presidente Nazionale, i componenti l'Esecutivo Nazionale, i componenti il Collegio dei Sindaci Nazionali e i componenti gli Esecutivi Regionali. I procedimenti di cui sopra possono essere attivati su richiesta degli interessati o su proposta di almeno il 50% più uno dei voti totali degli iscritti ed il provvedimento dai 2/3 dei voti totali degli iscritti e sempre a voto segreto.

Capo III

art.47

Il Collegio Nazionale dei Proviviri

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è organo disciplinare di primo grado per tutto quanto attiene all'ambito nazionale e regionale. E' organo disciplinare di secondo grado per tutte le materie per le quali è organo disciplinare di primo grado il Collegio Sezionale dei Sindaci e Proviviri.

art.48

Il Collegio sezionale dei Sindaci e Proviviri

1. Il Collegio Sezionale dei Sindaci e Proviviri è organo disciplinare di primo grado per tutto quanto attiene al solo ambito sezionale.

TITOLO OTTAVO

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I

art.49

L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è alle dirette dipendenze del Presidente Nazionale che coordina e dirige l'Ufficio stesso, impartendo le disposizioni necessarie all'eventuale personale dipendente per l'attuazione di tutto ciò che concerne la Presidenza Nazionale.

Capo II

art.50

La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale è retta dal Segretario Nazionale che coordina e dirige gli uffici di segreteria impartendo le disposizioni necessarie all'eventuale personale dipendente per il funzionamento

degli uffici stessi e per l'attuazione delle delibere del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

2. In particolare il Segretario Nazionale:

a) stende i verbali dell'Esecutivo Nazionale facendoli controfirmare dai rispettivi Presidenti.

b) Conserva e raccoglie i verbali del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Nazionale, nonché quelli che gli pervengono dagli organi periferici;

c) assolve a tutti i compiti amministrativo-burocratici connessi con il normale funzionamento della segreteria.

Capo III

art.51

La Tesoreria Nazionale

1. La Tesoreria Nazionale è retta dal tesoriere Nazionale che coordina e dirige l'ufficio di tesoreria impartendo disposizioni necessarie all'eventuale personale dipendente per il funzionamento dell'ufficio stesso l'attuazione di tutto ciò che concerne la gestione finanziaria dell'Associazione.

2. In particolare, il tesoriere Nazionale, su delibera dell'esecutivo Nazionale, cura:

a) il bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Nazionale;

b) la amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria dell'Associazione;

c) il bilancio annuale di fine esercizio da presentare per la verifica al Collegio Nazionale dei Sindaci e per la approvazione al Consiglio Nazionale;

d) assolve a tutti i compiti amministrativo-burocratici connessi con il normale funzionamento della tesoreria.

Capo IV

art.52

Il periodico associativo

1. L'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco ha un suo periodico associativo.

2. Il Direttore del periodico è nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale, che ne è il Direttore Responsabile.

3. Il Direttore del periodico è un socio dell'Associazione.

4. Il Direttore del periodico:

a) nomina, coordina e dirige la redazione;

b) vigila che siano rispettate le disposizioni dello Statuto, del Codice Deontologico e delle leggi vigenti sulla stampa;

c) coordina e dirige l'eventuale personale dipendente per il funzionamento e la realizzazione del giornale.

TITOLO NONO

CARICHE ASSOCIATIVE

Capo I

art.53

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche associative soltanto gli iscritti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o della Comunità Economica Europea;

b) non abbiano riportato condanne per reati dolosi gravi e reati infamanti;

c) non siano mai stati soggetti alle sanzioni di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art.44;

d) siano iscritti alla Associazione e risultino esserlo stati per almeno i tre anni precedenti l'elezione, e per quanto riguarda l'adesione di iscritti ad altre associazioni di categoria l'anzianità di iscrizione è valutata di volta in volta dall'Esecutivo Nazionale;

2. In particolare sono eleggibili alle cariche nazionali

solo:

- a) i Presidenti di Sezione;
- b) i Presidenti Regionali;
- c) i componenti degli Organi nazionali in carica al momento dell'elezione, compresi quelli nel frattempo pensionati.

3. In particolare sono eleggibili alle cariche regionali solo:

- a) i Presidenti di Sezione;
- b) i Vicepresidenti di Sezione.

4. In particolare sono eleggibili alle cariche sezionali gli iscritti alla Sezione.

5. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

6. Tutti i componenti gli organi associativi sono rieleggibili alle rispettive cariche.

7. Le prestazioni per le cariche elettive previste dal presente Statuto o per incarichi associativi sono fornite a titolo gratuito realizzandosi nello spirito del volontariato e nell'ambito del tempo libero, salvi i rimborsi spese.

art.54

Incompatibilità

1. Sono incompatibili due o più cariche elettive assunte contemporaneamente.

2. Fa eccezione a quanto previsto nel primo comma l'assunzione contemporanea di cariche elettive a livello sezionale e regionale, art.28, comma 1.

art.55

Durata delle cariche

1. Il mandato relativo alle cariche elettive previste dal presente statuto ha la durata di quattro anni e cessa, comunque, allo scadere del quadriennio anche in caso di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi di cui fanno parte.

2. Il mandato è rinnovabile.

art.56

Candidature

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive devono porre la loro formale candidatura elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure del Regolamento Interno.

2. I membri uscenti di qualsiasi organo, centrale o periferico, sono candidati allo stesso organo a meno che non dichiarino alle competenti segreterie di rinunciare alla candidatura. I medesimi, invece, dovranno seguire le procedure previste dal Regolamento Interno nel caso in cui intendessero concorrere a cariche diverse da quelle già ricoperte.

TITOLO DECIMO

DEL PATRIMONIO SOCIALE

Capo I

art.57

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) fondi di riserva;
- b) beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili;
- c) donazioni, lasciti, ecc., previa delibera d'accettazione da parte dell'Esecutivo Nazionale.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Nazionale e debitamente vistato dal Collegio Nazionale dei Sindaci.

3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento nonché tutte le somme

che pervengono all'Associazione senza specifica destinazione.

art.58

Mezzi finanziari

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvede con le entrate derivanti:

- a) da quote di iscrizione e quote associative annuali;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dai proventi di iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo;
- e) da contributi di Enti pubblici e privati;
- f) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte dell'esecutivo Nazionale.

art.59

Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. (sociale?)

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione predisposto dall'esecutivo Nazionale e deliberato dal Consiglio Nazionale.

3. L'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria sono competenza dell'Esecutivo Nazionale che vi provvede con il tesoriere Nazionale.

4. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il bilancio annuale da presentare per l'approvazione al Consiglio Nazionale con la relazione del Tesoriere Nazionale e del Collegio Nazionale dei Sindaci.

5. Il bilancio dell'Associazione è annualmente pubblicato sul periodico associativo.

TITOLO UNDICESIMO

VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

art.60 Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I provvedimenti degli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti gli iscritti.

2. Gli iscritti si impegnano a non adire ad altre Autorità che non siano quelle associative per la tutela dei loro diritti ed interessi nell'ambito dell'Associazione.

3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri per particolari e giustificati motivi, ovviamente esclusi i reati perseguibili d'ufficio, può concedere deroga al vincolo di giustizia.

4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico degli iscritti l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art.44.

TITOLO DODICESIMO

NORME GENERALI

Capo I

art.61

L'anno associativo

1. L'anno associativo ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

art.62

Regolamento Interno

1. L'organizzazione e le attività associative sono disciplinate dallo Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento Interno.

2. Il Regolamento Interno e le sue modifiche sono deliberati dall'Esecutivo Nazionale entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto e perché abbiano efficacia devono essere pubblicati sul periodico associativo.

art.63

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore al termine della celebrazione del Congresso Nazionale che lo approva e il testo deve essere pubblicato entro 90 giorni sul periodico associativo, fatte salve le norme transitorie di cui all'art.65.

art.64 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento Interno si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

NORME TRANSITORIE

art.65 Norme transitorie

1. Tutte le cariche degli organi associativi già esistenti all'inizio della celebrazione del Congresso Nazionale che approva il presente Statuto restano immutate per quattro anni.

2. Fanno eccezione a quanto previsto nel primo comma le cariche soggette ad incompatibilità, di cui all'art.54.

NUOVE NOMINE PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA

Alberto Aleotti, Presidente della Menarini, è stato eletto Presidente della Federazione mondiale dell'industria farmaceutica (FIIM) per il biennio 92/94.

Claudio Cavazza è stato chiamato alla vice presidenza della EFPIA.

In Farmindustria sono stati eletti, Ambrogio Secondi, Presidente, Sergio Dompé, Mario Materazzi, Massimiliano Pancera, Guido Porporati e Giampaolo Zambelletti, Vice Presidenti.

Nel formulare a tutti i nostri auguri di buon

lavoro, auspichiamo che il nuovo vertice della Farmindustria, in particolare, voglia sviluppare ulteriormente con la nostra Associazione la collaborazione finora realizzata.

Il breviario di Apelle

di Giovanni Ciampi

DATECI UN DI PIETRO

Vogliamo un Di Pietro. Vogliamo un Di Pietro che, con una mano sul codice e l'altra sul computer, scopra quello che tutti sanno, e cioè che l'attività di informazione scientifica sta soccombendo sotto l'avanzare di una politica farmaceutica (ma diciamo pure sanitaria) che sempre più tende a trasformare il nostro lavoro in una attività di tentata corruzione, e sempre più questa cinica truffa trova nella classe medica un terreno cinicamente voglioso di essere corrotto.

Vogliamo un Di Pietro perché è nel nostro interesse mantener sano il lavoro che svolgiamo, giacché l'onestà è anche una forma di prudenza; perché crediamo che i malati debbano essere curati con i farmaci e non con le tangenti.

Vogliamo un Di Pietro perché altrimenti dobbiamo accontentarci di un de Rita, uomo altrettanto giusto e capace ma costituzionalmente negato all'uso del computer.

Non vogliamo invece che le regole del gioco continuino ad essere spavalidamente dettate da rampanti Direttori di Marketing ed avallate da sonnacchiosi funzionari ministeriali. Non vogliamo rassegnarci al trionfo dell'illecito giustificato dalla squallida argomentazione che tutti lo praticano. Non vogliamo che l'intera vita di un farmaco, dalla registrazione ministeriale al catabolismo conclusivo, sia scandita dai maleodoranti fruscii di mazzette sottobanco o, nel più innocente dei casi, dallo scintillio di gadget milionari o di meeting carnevaleschi.

Per questo vogliamo un Di Pietro, magari due, anche identici: sarebbe l'unico co-marketing che saluteremmo con la speranza nel cuore.

LETTERA DALL'ALDILA'

Un ex collega piemontese mi scrive una lunga lettera per dirmi quanto son coglioni gli informatori e quanto son carogne le aziende. Sintetizzo a ruota libera: dopo aver fatto carriera da ISF, il nostro ha intrapreso quella di venditore di ossa finte per le Ortopedie. Ed è questo trampolino che, dopo averci buttati giù spiegandoci che noi non siamo né professionisti, né venditori, né impiegati di concetto, ci ritira su con l'attribuzione di tutte le colpe alle aziende. Conclude incitando l'AIISF e Algoritmi a lottare perché l'ISF non si trasformi in uno zombi.

Mi sfugge il senso dei suoi timori: se per fare gli zombi servono le ossa, e lui campa vendendo le ossa, perché cerca di scongiurare il nostro destino?

IL PAESE CHE NON C'È

Mia figlia, recatasi ad un concertino tenuto da un de' tanti spaventapasseri che cantano in questa stagione, nella calca s'è accorta di non aver più il portafogli in tasca. Ma l'indomani le arriva una insperata telefonata da parte degli organizzatori: abbiamo ritrovato il portafogli con i documenti e (udite, udite) i soldi. Ma non è finita: arriva anche una lettera di un ragazzo senegalese che lavora nell'organizzazione per dire che, avendolo ritrovato lui, a lui deve rivolgersi mia figlia per rientrarne in possesso. Tanto basterebbe per gridare alla fortuna sfacciata se non al miracolo, nonché per sottolineare come certi luoghi comuni sugli immigrati siano stupidi come solo i luoghi comuni sanno essere. Ma la perla finale è contenuta nella busta di questa lettera: il giovanotto, con la candida semplicità dei naïfs, copiando dalla carta di identità ha scritto "NUBILE" di seguito alla via, come se fosse un paesino di provincia.

E a questo punto la logica viziosa che impregna questa rubrica mi ha spinto a tentare una farmaparabola: ma quella dolce e buffa scorrettezza epistolare proprio non riuscivo a calarla giù giù fino a poterla confrontare con le mille amenità pseudoscientifiche che quotidianamente scappano fuori dalle bocche di tanti colleghi dall'eloquio zelante, quelli capaci di ripetere integralmente, ad ogni svolazzar di camice, dozzine di depliant compresa la citazione della casa editrice ed inceppandosi sull'orecchietta di fondo pagina (qualcuno mette anche il segno da cui ripartire nella visita successiva). Quella dolce e buffa scorrettezza epistolare si è ribellata alla parabola, inducendomi a ritenere che il riferimento giusto era piuttosto quello del grano e del loglio: l'ho capito alla fine, quando il ragazzo senegalese, nel riconsegnare il portafogli, ha rifiutato con un sorriso soavemente dignitoso l'offerta di una mancia che voleva gratificarlo. Ha detto ciao, e non ha chiesto neanche una prescrizione.

riproduzione busta

ALGORITMI

**Periodico
dell'Associazione Italiana
Informatori Scientifici
del Farmaco**

Direttore Responsabile:
ANGELO DE RITA

Direttore:
GIAMPAOLO BRANCOLINI

Redattori:
Giovanni CIAMPI
Antonino DONATO
Giuseppe GALLUPPI
Renzo GAMBI
Valfredo PROCACCI

*Direzione, Redazione e
Amministrazione:*
Via Brunelleschi, 1
50123 Firenze - Tel. 055/284642

Impaginazione e grafica:
Riccardo LUCHI

Stampa:
Tip. LASCIALFARI
Via S. Egidio, Firenze

Gli scritti che giungono a questo giornale, comprese le lettere, saranno pubblicati firmati salvo diversa indicazione dell'autore; saranno comunque destinati scritti anonimi o firmati con pseudonimi di cui il direttore non conosca l'identità. Ricordiamo infine che tutti gli articoli firmati esprimono l'opinione dell'autore e non necessariamente la linea dell'Associazione.